



# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**GLI ESITI DEL CONTROLLO**

**ESEGUITO NEL 2014**

**SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**Deliberazione 30 dicembre 2015, n. 19/2015/G**





# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**GLI ESITI DEL CONTROLLO**

**ESEGUITO NEL 2014**

**SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

**Ha collaborato: Rosella FEMMINELLA**

## SOMMARIO

	Pag.
Deliberazione .....	5
* * *	
Relazione .....	9
CAPITOLO I - Premessa .....	11
CAPITOLO II - Esiti dei controlli conclusi nel 2014 .....	13
1. Misure di carattere organizzativo .....	13
2. Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza .....	14
3. Emanazione di provvedimenti di carattere generale .....	15
4. Interventi sul bilancio .....	16
5. Accelerazione delle attività e avvio a soluzione di situazioni problematiche .....	16
6. Provvedimenti legislativi .....	18
CAPITOLO III - Omessa adozione delle misure conseguenziali .....	23
CAPITOLO IV - Le osservazioni della Corte e le risposte delle amministrazioni:	
tavole di raffronto .....	25
1/2014/G Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione amministrativa della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) - esercizi 2010-2011-2012 .....	25
2/2014/G Gli adempimenti volti a dare attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle amministrazioni statali (art. 2, c. 222, l. n. 191/2009) .....	26
3/2014/G Attuazione delle disposizioni per il contenimento della spesa, di cui all'art. 2, cc. 618, 619, 620, 621, l. n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008): spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli immobili utilizzati a fini istituzionali dai ministeri .....	28
4/2014/G L'evoluzione del sistema degli ammortizzatori sociali e relativo impatto economico .....	29
5/2014/G Ricerca nella sanità pubblica con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 12-bis e successive modificazioni .....	30
6/2014/G Lo stato di attuazione ed i problemi di operatività del "Fondo unico giustizia" (Fug), istituito dal d.l. n. 143/2008, convertito dalla l. n. 181/2008 .....	31
7/2014/G Esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (esercizi 2009/2012) .....	33
8/2014/G La gestione delle risorse destinate dall'art. 33, c. 10, l. n. 183/2011, alla realizzazione di misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci (cap. 7420 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) .....	35

9/2014/G	Interventi per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità navali della classe Fremm e delle relative dotazioni operative .....	36
10/2014/G	La gestione degli interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle strutture pubbliche per l'eliminazione delle barriere architettoniche (cap. 7344 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - l. n. 104/1992; d.p.r. n. 503/1996 e n. 380/2001) .....	37
11/2014/G	Effetti del protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, Inps, Inail e Agenzia delle entrate in materia di attività ispettiva .....	38
13/2014/G	Referto sulla gestione dei contratti pubblici segreti o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (art. 17, c. 5, d.lgs. n. 163/2006) - anno 2013 .....	40
14/2014/G	Destinazione e gestione del 5 per mille dell'Irpef: le misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate .....	42
15/2014/G	Interoperabilità: tecnologie e comunicazioni nell'ambito della difesa .....	46
16/2014/G	Destinazione e gestione dell'8 per mille .....	47
17/2014/G	Indagine sugli effetti di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore <i>tax compliance</i> .....	51
21/2014/G	Monitoraggio e vigilanza dell'amministrazione statale sugli interventi per la sicurezza stradale (capp. 7336 e 7509 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) .....	53
22/2014/G	Processi di razionalizzazione e valorizzazione degli arsenali militari gestiti dal Ministero della difesa .....	54
23/2014/G	Gli interventi di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato disposti dall'art. 2 del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ad integrazione di quelli già previsti dalle leggi n. 133/1988, n. 25/2010 e n. 148/2011 .....	55
24/2014/G	La gestione dei contratti di sviluppo .....	58

## **DELIBERAZIONE**







Deliberazione n. 19/2015/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione centrale di controllo  
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate

del 17 dicembre 2015

\* \* \*

Vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione n. 19/2014/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l'esercizio 2015;

vista la relazione, presentata dal consigliere Sonia Martelli, che illustra gli esiti dell'indagine condotta in merito a "Gli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulla gestione delle amministrazioni dello Stato";

vista l'ordinanza in data 14 dicembre 2015, con la quale il presidente della Sezione ha convocato il I e il II collegio e il collegio per il controllo sulle entrate per l'adunanza del 17 dicembre 2015, al fine della pronuncia sulla gestione in argomento;

udito il relatore, cons. Sonia Martelli,

**DELIBERA**

di approvare, con le modifiche apportate dal collegio in camera di consiglio, la relazione concernente "Gli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulla gestione delle amministrazioni dello Stato".

La presente deliberazione e l'unita relazione sono inviate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, come modificato dall'art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dall'art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, a cura della Segreteria della Sezione:

- alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati;
- alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ai ministeri e alle amministrazioni interessate alle indagini di controllo concluse dalla Sezione nel 2014;
- alle Sezioni riunite in sede di controllo.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Il consigliere relatore

f.to Martelli

Il presidente

f.to D'Auria

Depositata in segreteria il 30 dicembre 2015

Per la dirigente

Luciana Troccoli

f.to Strano

## **RELAZIONE**



# CAPITOLO I

## PREMESSA

La relazione presenta una ricognizione delle misure consequenziali adottate dalle amministrazioni statali e comunicate alla Corte (in adempimento di quanto disposto dall'art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994<sup>1</sup>) a seguito dei referti approvati dalla Sezione centrale di controllo successivo sulla gestione nel corso del 2014.

Le indagini concluse nell'anno in questione hanno riguardato sia la gestione amministrativa, contabile e finanziaria delle risorse destinate a infrastrutture strategiche e investimenti<sup>2</sup> e ad iniziative a sostegno dell'economia<sup>3</sup> e della ricerca<sup>4</sup>, sia comparti di attività di particolare rilievo, la cui competenza è intestata a più amministrazioni<sup>5</sup>. Non sono mancati, inoltre, verifiche che hanno riguardato la gestione delle autorità amministrative indipendenti<sup>6</sup> e controlli intersettoriali che si sono occupati dell'attuazione data a interventi normativi finalizzati a favorire il processo di *spending review*<sup>7</sup> e la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato<sup>8</sup>.

Sul fronte delle entrate, oggetto di esame sono stati gli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore *tax compliance*<sup>9</sup>.

Per tutte, in esito alle verifiche effettuate, la Corte ha formulato le proprie osservazioni dirette a stimolare nelle amministrazioni i processi di "autocorrezione", sul piano delle decisioni legislative, dell'organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, necessari per superare le disfunzioni emerse.

---

<sup>1</sup> L'ultimo periodo dell'art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994, e successive modificazioni, così recita: "Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate".

Per le misure consequenziali adottate negli anni successivi al 2006, vedi deliberazioni n. 21/2009/G, n. 25/2010/G, n. 17/2011/G, n. 18/2012/G, n. 17/2013/G e n. 20/2014/G, che hanno rispettivamente esaminato le misure adottate in esito alle indagini definite negli anni 2006-2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

<sup>2</sup> Vedi deliberazioni n. 9/2014/G, n. 10/2014/G, n. 13/2014/G e n. 21/2014/G.

<sup>3</sup> Vedi deliberazioni n. 8/2014/G e n. 24/2014/G.

<sup>4</sup> Vedi deliberazione n. 5/2014/G.

<sup>5</sup> Vedi deliberazioni n. 4/2014/G, n. 6/2014/G, n. 14/2014/G e n. 16/2014/G.

<sup>6</sup> Vedi deliberazioni n. 1/2014/G e n. 7/2014/G.

<sup>7</sup> Vedi deliberazioni n. 2/2014/G e n. 3/2014/G.

<sup>8</sup> Vedi deliberazione n. 23/2014/G.

<sup>9</sup> Vedi deliberazione n. 17/2014/G.

Tanto premesso, si offre di seguito una panoramica delle diverse tipologie di “misure conseguenziali” comunicate dai soggetti controllati, indicando, per ognuna, le indagini che ne hanno determinato l’adozione e, se del caso, la disfunzione cui si è ovviato.

Nel capitolo IV, le deliberazioni della Sezione sono singolarmente esaminate in apposite schede, in ognuna delle quali, dopo una sintetica illustrazione degli aspetti salienti, vengono comparativamente analizzate, in termini altrettanto stringati, da un lato, le osservazioni e/o raccomandazioni più significative svolte dalla Sezione e, dall’altro, le notizie trasmesse dalle autorità di volta in volta competenti<sup>10</sup>.

Si precisa sin d’ora che per le indagini approvate con le deliberazioni n. 14/2014/G e n. 16/2014/G - aventi, rispettivamente, ad oggetto la destinazione e gestione del 5 per mille e dell’8 per mille dell’Irpef - in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle questioni trattate, le misure conseguenziali sono state esaminate in apposita adunanza pubblica tenutasi il 1° ottobre 2015, in esito alla quale sono state approvate le deliberazioni n. 9/2015/G e n. 8/2015/G. Le relative schede danno, quindi, atto solo degli aspetti di maggiore rilevanza, mentre si rinvia alle citate deliberazioni per un’approfondita disamina delle problematiche evidenziate dalla Corte e delle comunicazioni rese dalle amministrazioni interessate, nonché delle considerazioni formulate dalle confessioni religiose.

---

<sup>10</sup> Sono, per ovvi motivi, escluse dall’analisi le deliberazioni n. 18/2014/G e n. 19/2014/G, con cui sono stati approvati, rispettivamente, il Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per il triennio 2015-2017 e per l’anno 2015, nonché la deliberazione n. 20/2014/G, avente ad oggetto “Le modalità di adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione nell’anno 2013”. E’, inoltre, esclusa la deliberazione n. 12/2014/G, con cui sono state approvate le “Valutazioni finali sulla gestione degli interventi di recupero delle somme pagate dallo Stato in luogo degli allevatori per eccesso di produzione in tema di quote latte”, la quale costituisce l’ultimo capitolo di una complessa attività di controllo (vedi deliberazioni n. 20/2012/G e n. 11/2013/G), che ha portato alla formale trasmissione della relazione alla procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ed alla procura generale della Corte dei conti, “per l’interesse generale della vicenda trattata e le eventuali attività di coordinamento, al fine dell’accertamento del danno erariale a carico degli amministratori pubblici responsabili dell’ancora inattuato recupero delle somme dovute dagli allevatori”.

## CAPITOLO II

### ESITI DEI CONTROLLI CONCLUSI NEL 2014

Sommario: 1. Misure di carattere organizzativo. - 2. Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza. - 3. Emanazione di provvedimenti di carattere generale. - 4. Interventi sul bilancio. - 5. Accelerazione delle attività e avvio a soluzione di situazioni problematiche. - 6. Provvedimenti legislativi.

#### **I. Misure di carattere organizzativo**

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, in risposta alle indicazioni della Sezione, sono stati adottati provvedimenti che hanno avuto effetti diversi sull'assetto organizzativo delle amministrazioni.

Di particolare interesse sotto questo profilo, sono le misure adottate in esito alle indagini aventi ad oggetto i “Rendiconti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” e gli “Interventi di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato”.

Con riferimento alla prima, si rileva che, in adesione a quanto richiesto dalla Corte<sup>11</sup>, si è provveduto a nominare i componenti del Servizio di controllo interno, in attesa di rinnovo dall'aprile 2013. Si è, altresì, stabilito che, fra le altre competenze, spetti all'organo collegiale dell'autorità “ogni valutazione in merito alle modalità per rendere la gestione amministrativo-contabile delle attività strumentali coerente con il principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo spettante al consiglio e quella di gestione spettante alla dirigenza”. La precisazione appare rilevante, ove si consideri che la Corte aveva stigmatizzato proprio l'anomala invadenza del consiglio nelle attività gestionali.

L'ente ha, inoltre, provveduto a modificare le modalità di calcolo del premio di presenza e abolito l'indennità di missione ed il contributo di viaggio per missioni nazionali. Tanto risponde non solo alle raccomandazioni formulate dalla Sezione, ma anche alle prescrizioni di cui all'art. 22, c. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, emanato dopo il deposito della deliberazione.

---

<sup>11</sup> Vedi deliberazione n. 7/2014/G.

Passando all'indagine che si è occupata degli "Interventi di riduzione degli assetti organizzativi e delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato"<sup>12</sup>, deve rilevarsi che, fatta eccezione per il Ministero della giustizia e per il Ministero dell'interno, le altre amministrazioni controllate hanno provveduto all'adozione dei decreti di organizzazione delle strutture di livello non dirigenziale, sebbene alcune prevedano ulteriori modifiche, determinate dall'intervenuta operatività delle nuove agenzie previste dal legislatore. Si è, infine, provveduto a collegare i centri di responsabilità con i centri di costo.

## **2. Interventi sulle attività di monitoraggio e vigilanza**

Molteplici sono i casi in cui le osservazioni mosse dalla Sezione hanno indotto l'attivazione o il potenziamento delle attività di monitoraggio e di controllo su settori che erano risultati non adeguatamente vigilati.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle attività di *audit* intraprese dall'Agenzia delle entrate a seguito delle indagini che si sono occupate della destinazione e gestione del 5 e dell'8 per mille dell'Irpef. I controlli sul comportamento degli enti intermediari - sistematicamente avviati solo dopo che la Corte ne ha sottolineato la necessità - hanno già evidenziato una serie di anomalie e di disfunzioni, in ordine alle quali l'agenzia si è riservata di assumere le dovute determinazioni.

Vanno, inoltre, in questo contesto considerate le misure comunicate dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in esito all'indagine che si è occupata del "Fondo unico giustizia"<sup>13</sup>. L'ente, infatti, dopo aver constatato che "anche grazie alla divulgazione degli esiti dell'indagine condotta dalla Corte dei conti", gli amministratori giudiziari hanno manifestato una maggiore puntualità nella presentazione dei rendiconti e nella volturazione delle risorse liquide e non liquide, ha invitato gli amministratori/coordinatori a compilare un "report ricognitivo" con l'indicazione, per ciascuna procedura, dell'elenco delle risorse in gestione "liquide" e non, volturate o in attesa di esserlo. Il quadro emerso è sintetizzato nella relativa scheda.

---

<sup>12</sup> Vedi deliberazione n. 23/2014/G.

<sup>13</sup> Vedi deliberazione n. 6/2014/G.



Rilevano, altresì, le iniziative adottate da molte amministrazioni statali per garantire la *governance* delle attività connesse ai piani di razionalizzazione, la cui assenza era stata evidenziata nell'ambito della relazione che ha avuto ad oggetto "Gli adempimenti volti a dare attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle amministrazioni statali"<sup>14</sup>. Risponde alle stesse finalità anche la decisione dell'Agenzia del demanio di consentire l'accreditamento al "Portale Pa - sezione *ratio*" dei competenti uffici delle amministrazioni centrali, anche nelle ipotesi in cui l'aggiornamento dell'applicativo sia demandato agli uffici territoriali.

Da ultimo, deve richiamarsi la nuova convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti (Invitalia), che regola i relativi rapporti nella gestione dei "contratti di sviluppo"<sup>15</sup> in senso sicuramente idoneo a rendere effettiva la vigilanza del ministero sulle attività poste in essere dall'agenzia. Invero, la possibilità, ora concessa al ministero, di accedere telematicamente al sistema di monitoraggio implementato dalla società, l'introduzione di un termine entro il quale il soggetto attuatore deve presentare il rendiconto e la previsione di sanzioni alle sue inadempienze costituiscono una risposta concreta alle indicazioni espresse nella relazione.

### **3. Emanazione di provvedimenti di carattere generale**

In due fattispecie le raccomandazioni formulate in altrettante deliberazioni hanno avuto come effetto l'emanazione di provvedimenti di carattere generale.

Ci si riferisce alla circolare dell'Agenzia del demanio con cui, accogliendo la segnalazione della Corte, si è provveduto a richiamare le amministrazioni ad una maggiore attenzione nell'implementazione del "Portale Pa - sezione *ratio*", le cui lacune erano state messe in evidenza dall'indagine già sopra citata, che ha esaminato "Gli adempimenti volti a dare attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle amministrazioni statali"<sup>16</sup>.

Rileva, inoltre, la nota diramata dal Ministero della difesa per sensibilizzare gli Stati maggiori e le direzioni operanti in ambito contrattuale sulla necessità di adeguarsi alle

---

<sup>14</sup> Vedi deliberazione n. 2/2014/G.

<sup>15</sup> Vedi deliberazione n. 24/2014/G.

<sup>16</sup> Vedi deliberazione n. 2/2014/G.

raccomandazioni formulate nel “Referto sulla gestione dei contratti pubblici segreti o caratterizzati da particolari misure di sicurezza”<sup>17</sup>.

Meno chiaro l’analogo provvedimento emesso dallo stesso dicastero a seguito dell’indagine concernente i “Processi di razionalizzazione e valorizzazione degli arsenali militari”<sup>18</sup>, visto che in questo caso le raccomandazioni indirizzate dalla Corte al ministero erano subordinate a decisioni politiche che, al momento, non sono ancora intervenute.

#### **4. Interventi sul bilancio**

Devono sotto questo profilo richiamarsi le indagini sulla Consob<sup>19</sup> e sugli “Interventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe Fremm e delle relative dotazioni operative”<sup>20</sup>.

La Consob ha, infatti, comunicato che, aderendo alle indicazioni della Corte, in sede di definizione del conto consuntivo per l’esercizio 2013, ha rappresentato, nell’ambito dei residui passivi, solo le “somme impegnate rimaste da pagare” e non anche gli importi relativi agli accantonamenti.

Per quanto, invece, concerne l’altra indagine, deve darsi atto che il cap. 7485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è stato ripartito in due piani gestionali.

#### **5. Accelerazione delle attività e avvio a soluzione di situazioni problematiche**

Vanno in questo contesto nuovamente richiamati i referti che si sono occupati della destinazione e gestione del 5 per mille e dell’8 per mille dell’Irpef<sup>21</sup>.

Quanto al primo, si segnala che l’Agenzia delle entrate, venendo incontro alle esigenze di trasparenza rappresentate dalla Corte, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco totale degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per l’anno finanziario 2012 (comprensivo degli enti in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del

---

<sup>17</sup> Vedi deliberazione n. 13/2014/G.

<sup>18</sup> Vedi deliberazione n. 22/2014/G.

<sup>19</sup> Vedi deliberazione n. 1/2014/G.

<sup>20</sup> Vedi deliberazione n. 9/2014/G.

<sup>21</sup> Vedi deliberazione n. 14/2014/G (che ha avuto riguardo alle misure consequenziali finalizzate alla rimozione delle disfunzioni rilevate nel corso della deliberazione n. 14/2013/G) e n. 16/2014/G.

turismo), nonché gli elenchi, in forma aggregata, degli enti ammessi per le annualità precedenti all'anno finanziario 2012. Si è, inoltre, provveduto a migliorare il predetto sito, rendendo più immediato e organizzato l'accesso alle informazioni relative al contributo del 5 per mille sia per i soggetti che intendono partecipare al riparto del contributo, sia per i cittadini interessati alla conoscenza delle contribuzioni complessive.

Con riferimento all'8 per mille, deve apprezzarsi che la stessa agenzia, al fine di ovviare alla denunciata scarsa informazione sulle modalità di attribuzione del gettito, ha predisposto, per il modello 730 dell'anno finanziario 2015 (anno d'imposta 2014), una scheda con caratteri più grandi per i riquadri delle confessioni religiose. Analoga attenzione è stata prestata alle relative "avvertenze".

Va, inoltre, dato atto dell'avvenuta riorganizzazione, da parte del Dipartimento delle finanze, della sezione del sito istituzionale contenente le notizie relative alle scelte e alla ripartizione del gettito. Sviluppi meno significativi sono stati comunicati dalla Presidenza del Consiglio che, nel corso dell'adunanza tenutasi il 1° ottobre 2015, ha fatto presente che le operazioni di rivisitazione dell'area dedicata nell'ambito del sito istituzionale erano state di recente avviate.

Nel senso auspicato dalla Corte nella relazione concernente "La gestione del Fondo unico giustizia (Fug)"<sup>22</sup> si muovono, poi, le misure adottate da Equitalia giustizia. La società ha, infatti, provveduto a trasmettere al competente dipartimento del Ministero della giustizia le informazioni necessarie per promuovere i dovuti riscontri, assicurando il periodico inoltro dell'aggiornamento delle informazioni su qualunque situazione presenti profili di criticità.

Possono, infine, ricondursi in questo contesto anche i progetti elaborati dall'Inps e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito dell'indagine, già sopra citata, che ha esaminato gli "Effetti del protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, Inps, Inail e Agenzia delle entrate in materia di attività ispettiva"<sup>23</sup>. Le elaborazioni e gli studi già effettuati costituiranno, infatti, un utile punto di partenza per l'attuazione del d.lgs. n. 149/2015, che ha accentrato in un unico soggetto di diritto pubblico le attività di pianificazione e gestione dei servizi ispettivi sul lavoro.

---

<sup>22</sup> Vedi deliberazione n. 6/2014/G.

<sup>23</sup> Vedi deliberazione n. 11/2014/G.

L’iniziativa, avviata nelle more delle modifiche ordinamentali auspiccate dalla Corte, costituisce esplicita manifestazione della condivisione delle raccomandazioni da questa formulate.

## 6. Provvedimenti legislativi

Deve, inoltre, rilevarsi che frequenti sono stati i casi in cui, in linea con le osservazioni formulate dalla Corte, sono stati emessi alcuni provvedimenti legislativi che prevedono significativi mutamenti la cui attuazione dovrebbe favorire il superamento delle disfunzioni fatte emergere dal controllo.

Ci si riferisce alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, ed ai relativi decreti legislativi del 4 marzo 2015, n. 22, e del 14 settembre 2015, n. 148, n. 149 e n. 150. In particolare, il riordino introdotto dai decreti n. 22, n. 148 e n. 150 è - come ha sottolineato il Ministero del lavoro nell’ambito della comunicazione ex art. 3, c. 6, della l. n. 20/1994 - pienamente concordante con gli orientamenti espressi nella relazione che ha esaminato “L’evoluzione del sistema degli ammortizzatori sociali”<sup>24</sup>. Le nuove regole introdotte nella disciplina degli istituti che operano nell’area della sospensione del lavoro e di quelli finalizzati ad accompagnare, con adeguati strumenti di politica attiva, i lavoratori licenziati in un percorso finalizzato alla loro ricollocazione lavorativa si pongono nello stesso solco indicato dalla Corte e consentiranno di superare la commistione fra strumenti aventi natura e obiettivi diversi.

Quanto al d.lgs. n. 149/2015, deve ritenersi che l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è in piena sintonia con le indicazioni date dalla Corte nella relazione sugli “Effetti del protocollo di intesa del 4 agosto 2010 tra Ministero del lavoro, Inps, Inail e Agenzia delle entrate in materia di attività ispettiva”<sup>25</sup>.

Nel senso auspicato dall’indagine che ha esaminato i rendiconti della gestione amministrativa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni<sup>26</sup> si pongono, invece, l’art. 22, c. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, e l’art. 8,

---

<sup>24</sup> Vedi deliberazione n. 4/2014/G.

<sup>25</sup> Vedi deliberazione n. 11/2014/G.

<sup>26</sup> Vedi deliberazione n. 7/2014/G.

1° c., l. 13 agosto 2015, n. 124. La disposizione del 2014 ha, infatti, previsto la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti, di una serie di autorità, fra le quali è compresa anche l'*authority* sopra citata; mentre la legge del 2015 ha stabilito che i decreti legislativi che il Governo deve adottare per “modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali” rispettino, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: “individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate”.

Rilevano, inoltre, due norme che si pongono nel solco delle indagini che hanno esaminato, rispettivamente, “Gli adempimenti volti a dare attuazione agli obiettivi di contenimento della spesa inerente al fabbisogno allocativo delle amministrazioni statali”<sup>27</sup> e la “Destinazione e gestione del 5 per mille dell'Irpef”<sup>28</sup>.

Per la prima, si segnala che l'art. 24 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, detta un'analitica disciplina dei nuovi piani di razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni statali, la cui attuazione non può prescindere dall'adozione di una corretta *governance* del sistema, la cui carenza era stata sottolineata dalla Corte.

Risponde, invece, alle considerazioni espresse sulla necessità di stabilizzare l'istituto del 5 per mille, ove si decidesse di proseguire nella sua applicazione, l'art. 1, c. 154, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Si rileva, tuttavia, che la disposizione legislativa non ha ridefinito le caratteristiche dell'istituto, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio “la definizione di modalità uniformi di redazione dei rendiconti da parte delle organizzazioni, relativamente all'utilizzo di tutte le somme ricevute, prevedendo il recupero delle risorse nei casi di mancata rendicontazione”.

---

<sup>27</sup> Vedi deliberazione n. 2/2014/G.

<sup>28</sup> Vedi deliberazione n. 14/2014/G.

Attraverso il medesimo d.p.c.m., si prevede di rafforzare - in linea con quanto richiesto dalla Corte - la pubblicità, sui siti *internet* delle diverse amministrazioni competenti nella erogazione delle risorse, degli elenchi dei soggetti beneficiari e dei relativi rendiconti trasmessi.

Anche il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale, presentato dal Governo nell'agosto del 2014 e attualmente all'esame del Senato (AS 1870), annuncia importanti novità in materia di 5 per mille, "attraverso una riforma strutturale di questo istituto, che riguarderà, da un lato, la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi destinati agli enti beneficiari e, dall'altro, imporrà a questi ultimi una trasparenza totale sull'utilizzo delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità".

Sempre per l'ultima deliberazione citata, si apprezza, infine, che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha elaborato e trasmesso, in data 21 luglio, un nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede, così come raccomandato dalla Corte, l'individuazione del ministero quale unico beneficiario e la possibilità, per il contribuente, di scegliere direttamente l'istituto del ministero cui destinare la propria quota del 5 per mille.

Da ultimo, corrispondono, in qualche misura, alle raccomandazioni formulate nella relazione che si è occupata degli "Effetti di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore *tax compliance*"<sup>29</sup>, le misure contenute nell'art. 1, cc. 629 e da 634 a 641, della sopra citata legge di stabilità 2015, destinate ad incidere in maniera significativa sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti.

Ritiene, peraltro, la Corte che l'adozione del nuovo modello presuppone la tempestiva acquisizione e messa a disposizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari per l'adempimento tributario e utili ad esercitare una effettiva *moral suasion* sui comportamenti fiscali di coloro che possono, nella fase dichiarativa, autonomamente fissare il loro livello di lealtà fiscale. Al momento, non risultano in essere strumenti conoscitivi idonei allo scopo, quali quelli relativi alle operazioni intrattenute con clienti e fornitori (c.d. fatturazione elettronica), ai corrispettivi conseguiti, ai movimenti finanziari registrati sui conti bancari, ecc. Tralasciando l'iniziativa del mod. 730 precompilato, che

---

<sup>29</sup> Vedi deliberazione n. 17/2014/G.

non sembra aver finora recato particolari benefici ai contribuenti interessati, che in gran parte già si avvalevano dell'opera dei Caf o del sostituto d'imposta, la più significativa iniziativa adottata dal legislatore concerne l'introduzione, a decorrere dal 2017 e in forma solo facoltativa, della comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti (d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127). Soltanto nel caso, in verità marginale, dei corrispettivi realizzati attraverso distributori automatici, la comunicazione telematica ha carattere obbligatorio. E', pertanto, evidente come il carattere facoltativo della nuova modalità di comunicazione dei dati contabili limiterà notevolmente l'effetto di emersione delle basi imponibili che la misura comporta.

Quanto all'esigenza di una revisione tecnica dell'Iva, auspicata nella stessa relazione allo scopo di contenerne gli effetti di amplificazione dei vantaggi dell'evasione di massa che presenta attualmente, si segnala che vanno nel senso indicato dalla Corte l'art. 1, c. 629, lett. a) e lett. b), della citata legge di stabilità 2015, che prevedono, rispettivamente, l'estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi ivi elencate, e il meccanismo dello *split payment* per l'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni per i beni e i servizi acquistati.





## CAPITOLO III

### OMESSA ADOZIONE DELLE MISURE CONSEQUENZIALI

Prima di passare ad esaminare le schede relative ad ogni singola indagine conclusa nel 2014, deve segnalarsi che non sempre alle raccomandazioni formulate dalla Corte ha fatto seguito la comunicazione delle misure conseguenziali che le amministrazioni avrebbero dovuto adottare.

In particolare, non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994:

- per la deliberazione n. 2/2014/G: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia e il Dipartimento di pubblica sicurezza presso il Ministero dell'interno;
- per la deliberazione n. 5: il Ministero della salute;
- per le deliberazioni n. 8, n. 10 e n. 21: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- per la deliberazione n. 15: il Ministero della difesa.

Deve, al riguardo, rammentarsi che la possibilità di “non ottemperare” ai rilievi mossi in sede di controllo successivo sulla gestione trova una sua puntuale disciplina nell'art. 3, c. 64, l. n. 244/2007, che così recita: “Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'art. 3 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti”.

Ne consegue che il comportamento delle amministrazioni che non si sono conformate alle raccomandazioni formulate, né hanno promosso o adottato iniziative conseguenti, dandone o meno conto nei termini prescritti, non può ritenersi conforme a legge.

Un discorso a parte merita l'indagine relativa alla “Attuazione delle disposizioni per il contenimento della spesa, di cui all'art. 2, cc. 618, 619, 620, 621, della l. n. 244 del 24 dicembre 2007”<sup>30</sup>, in relazione alla quale deve notarsi che l'entrata a regime del sistema

---

<sup>30</sup> Vedi deliberazione n. 3/2014/G.

delineato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, - che intesta all'Agenzia del demanio la responsabilità di coordinare gli interventi di manutenzione su tutti gli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, sia per i beni pubblici che per quelli di proprietà di terzi - ha modificato in modo sostanziale il quadro preesistente. Valuterà, pertanto, la Corte se, e in che termini, programmare un'indagine sulle attività poste in essere dall'ente e sui risultati conseguiti.

## CAPITOLO IV

### LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE E LE RISPOSTE DELLE AMMINISTRAZIONI: TAVOLE DI RAFFRONTO

<b>ESITI DELL'ESAME DEI RENDICONTI E ANALISI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA (CONSOB) ESERCIZI 2010-2011-2012</b>	
<b>Deliberazione n. 1/2014/G - Relatori: cons. Montella e cons. Polverino</b>	
<b>Osservazioni della Corte</b>	<b>Risposte e comportamenti delle amministrazioni</b>
<p>L'indagine è stata essenzialmente orientata ad analizzare gli interventi di contenimento della spesa volti a ridurre le entrate contributive provenienti sia dai soggetti vigilati che dallo Stato, nonché quelli di efficientazione degli assetti organizzativi.</p> <p>Il quadro emerso evidenzia una situazione sostanzialmente ispirata ai canoni di buona amministrazione, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto quello più strettamente amministrativo.</p> <p>Criticità sono emerse nel settore del contenzioso che registra un aumento delle azioni di risarcimento danni, sintomo evidente di problematiche relative all'efficacia dell'azione di vigilanza della Consob nella tutela dei risparmiatori.</p> <p>Si segnala, comunque, l'esigenza che l'autorità:</p>	<p>In sede di comunicazione delle misure conseguenziali art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, la Consob ha così argomentato sulle indicazioni della Sezione del controllo<sup>31</sup>:</p>
<p>a) implementi un sistema di contabilità per centri di costo funzionale, in prospettiva, alla introduzione di un sistema di controllo di gestione;</p>	<p>a) a seguito dell'adozione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità (approvato con deliberazione n. 18540 del 14 aprile 2013) l'istituto si è dotato di un nuovo sistema di gestione della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. Al momento della comunicazione, se ne prevedeva l'attivazione a decorrere dal 1° gennaio 2015;</p>
<p>b) rappresenti nell'ambito dei residui passivi solo le "somme impegnate rimaste da pagare" e non anche gli importi relativi a vari accantonamenti, che potranno essere iscritti nei conti d'ordine, in calce allo stato patrimoniale;</p>	<p>b) della raccomandazione si è tenuto conto nell'aprile 2014, in sede di definizione di conto consuntivo per l'esercizio 2013;</p>
<p>c) attivi gli strumenti necessari per ovviare al progressivo aumento delle somme rimaste da pagare dei residui passivi dell'esercizio.</p>	<p>c) dal mese di luglio 2014, l'istituto ha modificato le prassi contabili in uso per l'imputazione in bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, mutuando il criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata. Tale criterio prevede, infatti, che la registrazione nelle scritture contabili avvenga con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione andrà a scadenza ed il relativo diritto di credito/debito diverrà in concreto esigibile.</p> <p>Si tratta - sottolinea la Corte - di un meccanismo contabile che non cambia la sostanza delle cose.</p>

<sup>31</sup> Vedi nota Consob del 3 ottobre 2014, n. 78326.

**GLI ADEMPIMENTI VOLTI A DARE ATTUAZIONE AGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA INERENTE AL FABBISOGNO ALLOCATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI  
(ART. 2, C. 222, L. N. 191/2009)**

**Deliberazione n. 2/2014/G - Relatori: cons. Martelli e cons. Chiarotti**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha consentito di verificare quale sia stata l'attuazione data alle disposizioni contenute nella legge finanziaria del 2010 relative alla razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato ed al contenimento della spesa per locazioni passive nel periodo che va dalla loro entrata in vigore a tutto il 2012.</p> <p>All'esito dell'istruttoria la Corte richiama l'attenzione delle amministrazioni esaminate ad attivarsi per superare le disfunzioni emerse.</p> <p>In particolare:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994: la Presidenza del Consiglio dei ministri<sup>32</sup>, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>33</sup>, il Comando generale della Guardia di finanza<sup>34</sup>, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria<sup>35</sup>, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>36</sup>, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali<sup>37</sup>, il Corpo forestale dello Stato, l'Agenzia del demanio<sup>38</sup>. L'Agenzia delle entrate<sup>39</sup> e il Dipartimento dei vigili del fuoco<sup>40</sup> hanno, più che altro, fornito una serie di chiarimenti che avrebbero dovuto essere rappresentati in occasione dell'adunanza. L'Oiv del Ministero della salute<sup>41</sup> ha fatto presente che svolgerà il previsto ruolo di avalimento nei confronti della direzione competente.</p>
<p>a) è necessario che vengano al più presto adottate le misure organizzative che consentano di recuperare, ove se ne sia evidenziata la carenza, una maggiore consapevolezza delle attività svolte e delle situazioni in essere relative a tutte le sedi utilizzate sul territorio nazionale;</p>	<p>a) la Presidenza, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture, il Corpo forestale dello Stato e l'Agenzia delle entrate hanno comunicato di aver adottato azioni di monitoraggio e controllo più capillari sul territorio, richiedendo alle sedi periferiche una più puntuale comunicazione dei dati relativi agli stabili di competenza;</p>
<p>b) i Piani di razionalizzazione diano conto di tutte le attività che hanno quale effetto la razionalizzazione degli spazi ed il contenimento della spesa. Ciò risponde, del resto, alle intenzioni del legislatore che, di recente (vedi l. n. 147/2013), è nuovamente intervenuto in materia, introducendo alcune modifiche procedurali che dovrebbero garantire non solo un raccordo sempre più proficuo tra l'Agenzia del demanio, le amministrazioni e il Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche di un più intenso coordinamento nell'ambito delle singole amministrazioni;</p>	<p>b) l'Agenzia del demanio sottolinea che vanno nel senso indicato dalla Corte le procedure previste da un'ulteriore disposizione, <i>medio tempore</i> entrata in vigore. Si tratta dell'art. 24 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014, che ha previsto che le amministrazioni statali predispongano, entro il 30 giugno 2015, un nuovo piano di razionalizzazione, che assicuri il conseguimento, a far data dal 2016, di precisi obiettivi di contenimento della spesa e di riduzione degli spazi;</p>

<sup>32</sup> Vedi nota Segretariato generale del 18 dicembre 2014, n. 1591.

<sup>33</sup> Vedi nota Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del 6 ottobre 2014, n. 102820.

<sup>34</sup> Vedi nota Comando generale della Guardia di finanza del 7 agosto 2014, n. 230316.

<sup>35</sup> Vedi nota Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del 29 luglio 2014, n. 26669.

<sup>36</sup> Vedi nota Direzione generale del personale e degli affari generali del 2 ottobre 2014, n. 56790.

<sup>37</sup> Vedi nota Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del 18 settembre 2014, n. 17469.

<sup>38</sup> Vedi nota Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'8 luglio 2014, n. 18389.

<sup>39</sup> Vedi nota Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo del 20 febbraio 2015, n. 828.

<sup>40</sup> Vedi nota Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali del 7 ottobre 2014, n. 25655.

<sup>41</sup> Vedi nota Oiv del 6 maggio 2014, n. 210.

<p>c) il sistema deve garantire il controllo delle scadenze degli interventi <i>in itinere</i>, in modo da intervenire prontamente al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni che potrebbero determinare l'attivarsi delle sanzioni indicate dal legislatore<sup>42</sup>. Nel constatare che il fenomeno si presenta, in particolare, nei casi di trasferimenti in immobili di proprietà statale da ristrutturare, si ritiene opportuno un approfondimento sulle cause di rallentamento delle procedure per far emergere eventuali fenomeni ricorrenti;</p>	<p>c) l'Agenzia del demanio, nell'assicurare la massima attenzione nella valutazione delle varie cause di rallentamento delle procedure e nell'individuazione delle possibili soluzioni, ha reso noto di aver sensibilizzato i provveditorati alle opere pubbliche - a cui è demandata, nella maggior parte dei casi, l'esecuzione dei lavori - ad un più concertato raccordo con l'Agenzia del demanio ai fini della condivisione e del rispetto delle tempistiche degli interventi preordinati alla realizzazione dell'operazione di razionalizzazione;</p>
<p>d) sempre con riferimento ai piani, utile sarebbe un'analisi di fattibilità della prospettata costituzione di un fondo che, fra l'altro, dovrebbe dare certezza dell'entità delle risorse disponibili;</p>	<p>d) l'Agenzia del demanio non esclude la possibilità di un approfondimento sulla prospettata costituzione di un fondo da destinare al recupero degli stabili in uso governativo;</p>
<p>e) venga mantenuta alta l'attenzione nello svolgimento delle attività connesse al caricamento dei dati sul "Portale - sezione <i>ratio</i>", che, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalle nuove potenzialità del sistema, merita di essere opportunamente verificato dai dirigenti responsabili;</p>	<p>e) l'Agenzia del demanio, nell'accogliere la segnalazione della Corte, ha diramato la circolare del 10 giugno 2014, n. 15962, con cui si è provveduto a richiamare le amministrazioni ad una maggiore attenzione nell'implementazione del sistema;</p>
<p>f) sarebbe, inoltre, auspicabile consentire alle strutture centrali di accreditarsi al sistema anche nell'ipotesi in cui il caricamento dei dati fosse demandato agli uffici periferici, al fine di svolgere quell'azione di coordinamento e vigilanza sulle attività degli uffici competenti sul territorio, necessaria a garantire il sistematico rispetto delle indicazioni impartite dall'Agenzia del demanio e, eventualmente, farsi carico delle difficoltà emerse la cui soluzione non possa essere trovata a livello locale.</p>	<p>f) l'ente, ai fini di una più rigorosa azione di coordinamento e vigilanza, ha, inoltre, reso possibile l'accreditamento delle amministrazioni centrali al sistema, anche nelle ipotesi in cui l'aggiornamento dell'applicativo sia demandato alle sedi periferiche.</p>

<sup>42</sup> Vedi sedicesimo periodo dell'art. 2, c. 222, l. n. 191/2009, nel testo modificato dall'art. 12, c. 15, d.l. n. 98/2001, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2008, che prevede la segnalazione alla Corte dei conti in caso di violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dallo stesso c. 222, e art. 8, c. 3, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 111/2011, che ha previsto la riduzione lineare degli stanziamenti di spesa qualora l'amministrazione nell'attuazione dei piani di razionalizzazione non provveda al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, per motivi ad essa imputabili.

**ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA, DI CUI ALL'ART. 2, CC. 618, 619, 620, 621, L. N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008): SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI A FINI ISTITUZIONALI DAI MINISTERI**

**Deliberazione n. 3/2014/G - Relatore: presidente di Sezione Carbone**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine - avviata sulle gestioni 2008-2010 e successivamente estesa fino a tutto l'esercizio 2012 - ha analizzato le cause che hanno concorso a ritardare la completa attuazione della normativa adottata per ridurre la spesa annuale per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dai ministeri a fini istituzionali.</p> <p>La Corte evidenzia che nel 2012 e nei primi mesi del 2013 tutti i ministeri hanno intrapreso un percorso tendente ad una più corretta applicazione delle norme, che potrebbe condurre quanto prima ad un razionale utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico in stretta rispondenza alle effettive esigenze, contenendo al contempo le relative spese nei limiti prefissati. Favorevoli in tal senso appaiono alcune preminenti circostanze: - l'Agenzia del demanio ha quasi completato le operazioni per la determinazione del valore dei diversi cespiti immobiliari in uso presso i ministeri e si renderà possibile per il futuro parametrare le spese manutentive di ogni immobile al suo effettivo valore; - normative recentemente introdotte, miranti ad adeguare immobili e impianti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, hanno spinto le amministrazioni ad accelerare le attività ricognitive degli edifici utilizzati e dei loro fabbisogni.</p> <p>La relazione conclude avvertendo l'esigenza che le amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispettino i tetti di spesa annuali posti dal legislatore ed accelerino le azioni per pervenire ad un completo monitoraggio delle spese di che trattasi;</li> <li>- rivedano la struttura stessa dei documenti contabili per meglio rappresentare e rendere trasparenti in bilancio le spese di manutenzione degli immobili utilizzati;</li> <li>- aggiornino la situazione degli immobili utilizzati con riferimento al loro valore, alle tipologie giuridiche e alle effettive destinazioni d'uso, anche alla luce di più recenti norme tendenti ad assicurare una riduzione degli spazi occupati e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.</li> </ul>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui al c. 6, art. 3, l. n. 20/1994: il Ministero degli affari esteri<sup>43</sup>; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>44</sup>; il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>45</sup>; il Ministero della giustizia<sup>46</sup>; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<sup>47</sup>; il Ministero della salute<sup>48</sup>.</p> <p>Tutte le citate amministrazioni hanno fornito aggiornamenti e/o precisazioni che avrebbero dovuto essere fornite nel corso dell'istruttoria o in occasione dell'adunanza. Peculiare la posizione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il quale il quadro rappresentato nella relazione è il "frutto di un non voluto malinteso" dovuto ad un "mero disguido nella veicolazione degli atti".</p> <p>La Corte rileva, comunque, che l'entrata a regime del sistema delineato dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 - che intesta all'Agenzia del demanio la responsabilità di coordinare gli interventi di manutenzione su tutti gli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, sia per i beni pubblici che per quelli di proprietà di terzi - ha modificato in modo sostanziale il quadro preesistente.</p>

<sup>43</sup> Vedi nota Segreteria generale del 24 luglio 2014, n. 166958.

<sup>44</sup> Vedi nota Direzione generale degli affari generali e del personale del 17 aprile 2014, n. 5375.

<sup>45</sup> Vedi nota Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del 25 luglio 2014, n. 788113.

<sup>46</sup> Vedi nota capo Gabinetto dell'8 agosto 2014, n. 28099, con cui vengono trasmesse le note del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, del Dipartimento della giustizia minorile, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale archivi notarili.

<sup>47</sup> Vedi nota Direzione generale del personale e degli affari generali del 2 ottobre 2014, n. 56792.

<sup>48</sup> Vedi note Oiv del 6 maggio 2014, n. 208, e del 12 gennaio 2015, n. 765.

**L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
E RELATIVO IMPATTO ECONOMICO**

**Deliberazione n. 4/2014/G - Relatore: cons. Coppola**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha evidenziato numerose criticità nel sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare, per quanto concerne l'utilizzo massivo degli strumenti in deroga, la cui concessione - avvenuta in seguito alla stipula di appositi accordi senza una predeterminazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso ai trattamenti - si è spesso risolta in un mero percorso di avvicinamento al trattamento pensionistico, con un elevato costo a carico della fiscalità generale.</p> <p>Sono state rilevate, altresì, criticità per quanto riguarda gli interventi di politica attiva gestiti dal Ministero del lavoro dei quali si è rimarcata la genericità e la scarsa attenzione alle competenze utili alla ricollocazione degli interessati nonché l'urgenza di superare la discriminazione esistente tra grandi e piccole/medie imprese, che dovrebbero poter accedere agli stessi strumenti, per quanto possibile, non di carattere derogatorio.</p> <p>La Corte sollecita, quindi necessaria una profonda riflessione per consentire che i nuovi ammortizzatori sociali, previsti dalla riforma e già attivi, possano svolgere efficacemente il loro ruolo senza che la loro applicazione sia condizionata dal sovrapporsi di perduranti strumenti in deroga.</p> <p>Maggiore attenzione meritano, inoltre, sia le politiche attive, sia gli strumenti di sostegno al reddito che, si auspica, siano in linea con i sistemi più avanzati. Tale diversa ottica potrebbe determinare quel collegamento tra mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali che la l. n. 92/2012 ha, per lo meno formalmente, contestualizzato e che altrimenti continuerebbe a descrivere due mondi distinti.</p> <p>Un'ultima sottolineatura viene indirizzata all'esigenza di un monitoraggio efficace delle crisi imprenditoriali e occupazionali che consenta di disporre di un <i>risk assessment</i> che guidi l'azione per interventi tempestivi in aree che denotano sintomi critici, prima che i medesimi assumano connotazioni croniche e non recuperabili.</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione<sup>49</sup> e la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione<sup>50</sup> del Ministero del lavoro.</p> <p>Entrambe le direzioni si sono soffermate ad esaminare, ognuna per gli aspetti di propria competenza, le novità normative entrate <i>medio tempore</i> in vigore, che sono in piena concordanza con gli orientamenti espressi dalla Corte.</p> <p>Rilevano, al riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il d.i. 1° agosto 2014, n. 83473, con il quale sono stati fissati i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga;</li> <li>- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183";</li> <li>- l'art. 1 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione;</li> <li>- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, con cui si è data attuazione al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive. In particolare, viene istituita una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).</li> </ul>
<p>Sotto il profilo finanziario è stata oggetto di valutazione la gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In particolare, sono emerse numerose criticità indotte dalla polverizzazione del cap. 2230 in dieci piani gestionali, oltre a una rilevante formazione di residui.</p>	<p>Sul punto non risulta dato riscontro.</p>

<sup>49</sup> Vedi nota Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del 10 novembre 2015, n. 22538.

<sup>50</sup> Vedi nota Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del 26 novembre 2015, n. 4609 (prot. Corte conti).

**RICERCA NELLA SANITÀ PUBBLICA CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 502 DEL 30 DICEMBRE 1992, ART. 12-BIS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

**Deliberazione n. 5/2014/G - Relatori: cons. Milaneschi e cons. Tramonte**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>In esito al controllo svolto sulla gestione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca sanitaria negli anni 2007-2011, con aggiornamento al 2012, è emerso che nel sistema della ricerca sanitaria finanziata con risorse pubbliche vi è la consapevolezza della necessità di individuare processi di selezione che siano trasparenti (obiettività e terzietà delle selezioni), tempestivi (durata minima del processo valutativo), congrui rispetto ai bisogni di progressi scientifici nell'area clinico-medica (concentrazione delle risorse sui temi prioritari individuati dal Piano sanitario nazionale e dal Piano nazionale della ricerca).</p> <p>Se può ritenersi conseguito l'obiettivo della trasparenza, quanto agli altri la Corte sottolinea l'esigenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non disperdere le risorse in troppi progetti slegati gli uni dagli altri. Si auspica, inoltre, che i contenuti dei singoli progetti siano adeguati alle esigenze di avanzamento biomedicale del Servizio sanitario nazionale;</li> <li>- ridurre i tempi che intercorrono tra l'avvio delle procedure e la pubblicazione dei bandi e fra questa e la fase di effettivo finanziamento dei programmi;</li> <li>- rendere più celeri le operazioni di valutazione riservata ai <i>referee</i>;</li> <li>- migliorare le procedure di valutazione scientifica dei risultati conseguiti dalle ricerche, soprattutto per quanto concerne le ricadute cliniche dei programmi e l'accoglienza che la comunità scientifica riserva loro;</li> <li>- attivarsi per introdurre una deroga normativa per rendere congrui i termini di perenzione con i tempi di completamento dei progetti.</li> </ul>	<p>Nonostante i numerosi solleciti, la Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti del Ministero della salute non ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994. Per contro, è pervenuta la nota dell'Oiv dello stesso ministero<sup>51</sup>, che ha assicurato che “tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni fornite ..., svolgerà il previsto ruolo di avvalimento nei confronti della competente direzione generale”.</p>

<sup>51</sup> Vedi nota Oiv del 6 maggio 2014, n. 209.



**LO STATO DI ATTUAZIONE ED I PROBLEMI DI OPERATIVITÀ DEL “FONDO UNICO GIUSTIZIA” (FUG), ISTITUITO DAL D.L. N. 143/2008, CONVERTITO DALLA L. N. 181/2008**

**Deliberazione n. 6/2014/G - Relatori: cons. Ferraro e cons. Montella**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine - che ha analizzato modalità, procedure e risultati della gestione del Fug, verificando efficacia ed efficienza del modello gestionale facente capo ad Equitalia giustizia - ha evidenziato anomalie nella corretta e tempestiva alimentazione del fondo e nell'adempimento degli obblighi di comunicazione, intestazione e versamento dei proventi sequestrati e/o confiscati nell'ambito di procedimenti penali, di prevenzione, sanzionatori amministrativi, civili o di procedure fallimentari.</p> <p>In particolare:</p>	<p>Hanno trasmesso la relazione sui provvedimenti consequenziali adottati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc)<sup>52</sup>;</li> <li>- Equitalia giustizia<sup>53</sup>.</li> </ul>
<p>a) la ricognizione dell'anagrafe dei sequestri ha evidenziato la presenza, tra le risorse ancora intestate al Fug, di proventi oggetto di provvedimenti ablatori non definitivi, alcuni risalenti addirittura agli inizi degli anni '80, per i quali non risultano intervenuti (o comunicati) successivi provvedimenti definitivi di confisca, restituzione o devoluzione;</p> <p>b) è stata accertata la presenza di un numero non indifferente di uffici giudiziari che, nonostante la localizzazione anche in aree notoriamente interessate dalla criminalità organizzata, non hanno mai effettuato comunicazioni di provvedimenti di pertinenza del Fug;</p>	<p>Quanto ai punti a) e b), Equitalia giustizia ha comunicato che:</p> <p>a) con nota del 7 maggio 2015 ha trasmesso, al Dipartimento per gli affari di giustizia, l'elenco completo delle risorse intestate al Fug, con data di sequestro segnalata dall'operatore finanziario antecedente al 1° gennaio 2006, per le quali non risultano pervenuti al fondo modelli di restituzione e confisca. La documentazione, trasmessa a richiesta del Ministero della giustizia, dovrebbe consentire di promuovere i necessari riscontri e la verifica delle posizioni con evidente indice di anomalia;</p> <p>b) per ovviare alle carenze di cui al punto b), è stato inviato al ministero l'elenco degli uffici giudiziari risultati potenzialmente inadempienti agli obblighi di comunicazione, per l'approfondimento delle situazioni irregolari;</p>
<p>c) è emerso il fenomeno, segnalato dall'Anbsc della “accertata mancata volturazione” al Fug di molte delle liquidità oggetto di sequestro e, poi, di confisca, soprattutto in forza di provvedimenti ablatori antecedenti al 2009, anno di istituzione del fondo.</p>	<p>c) l'agenzia ha proseguito e potenziato l'attività di monitoraggio, rilevando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una maggiore puntualità da parte degli amministratori giudiziari nella presentazione dei rendiconti e nella volturazione delle risorse liquide e non liquide, grazie alla costante azione di sensibilizzazione e “alla divulgazione degli esiti delle indagine della Corte dei conti”;</li> <li>- il consolidamento dell'iter avviato con i maggiori istituti bancari per accelerare e definire le operazioni di volturazione;</li> <li>- la volturazione delle risorse “liquide”, già nella fase giudiziaria, da parte di alcuni tribunali delle misure di prevenzione.</li> </ul> <p>Alla data del 31 dicembre 2014 l'agenzia aveva in gestione n. 2.293 procedure (n. 2.002 definitive e n. 291 di primo grado), mentre 1.389 rendiconti riferiti alle procedure di confisca definitiva sono stati approvati e trasmessi agli organi di controllo.</p>

<sup>52</sup> Vedi nota autorità del 16 aprile 2015, n. 13841.

<sup>53</sup> Vedi note Equitalia giustizia del 5 novembre 2014, n. 90641, e del 18 marzo 2015, n. 24402.

	<p>E' stato predisposto ed inviato agli amministratori/coordinatori un "report ricognitivo" da compilare con l'indicazione, per ciascuna procedura, dell'elenco delle risorse in gestione "liquide" e non, volturate o in attesa di volturazione (sono state, così individuate n. 1.634 risorse finanziarie relative a procedure di confisca e n. 477 procedure per le quali non risultano disponibilità finanziarie residue);</p>
<p>La Corte, inoltre, segnala la necessità che:</p> <p>d) Equitalia giustizia provveda periodicamente a segnalare agli uffici giudiziari situazioni di anomalia del sistema per i necessari approfondimenti;</p> <p>e) le risorse del Fug da ripartire tra i ministeri della giustizia e dell'interno possano essere riassegnate con procedura automatica e in tempi ragionevoli (non risultavano ancora acquisite dai ministeri destinatari, giustizia e interni, le risorse assegnate nel 2012);</p> <p>f) nelle competenti sedi si valuti l'opportunità di far confluire nel Fug anche le risorse derivanti dai sequestri <i>ante causam</i> operati dalle procure della Corte dei conti nell'ambito del procedimento contabile.</p>	<p>d) in adesione alla raccomandazione della Corte, Equitalia giustizia ha assicurato che trasmetterà con periodicità annuale al ministero l'aggiornamento delle informazioni su qualsiasi situazione che presenti profili di criticità;</p> <p>e) sul punto non è stato fornito riscontro. Peraltro si è avuto notizia della formalizzazione dei provvedimenti di definizione delle quote di riassegnazione e dell'acquisizione delle quote loro spettanti da parte delle amministrazioni interessate;</p> <p>f) sul punto non risultano intervenute proposte o modifiche normative.</p>

**ESAME DEI RENDICONTI E DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AUTORITA' PER  
LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (ESERCIZI 2009-2012)**

**Deliberazione n. 7/2014/G - Relatore: cons. Lentini**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>In esito al controllo svolto sull'attività gestionale dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni (Agcom) nell'arco temporale 2009-2012, con aggiornamenti al 2013, la Corte ha rilevato che non sempre l'attività amministrativo-contabile risulta coerente con il principio, recepito nel regolamento di organizzazione, di separazione dell'attività di indirizzo e controllo, spettante al consiglio, dall'attività gestionale intestata ai centri di responsabilità.</p> <p>La Corte segnala, inoltre, la necessità di un intervento del legislatore per una regolamentazione unitaria delle autorità indipendenti con riguardo anche al trattamento giuridico ed economico del personale oltre ad una più puntuale perimetrazione delle competenze dei diversi soggetti istituzionali, per evitare sovrapposizioni e conflitti.</p> <p>In considerazione delle sentenze intervenute del giudice europeo e di quello nazionale, dovrà essere affrontato nelle sedi competenti il problema di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'autorità, oggi garantito dalle entrate private.</p> <p><i>Nelle more, si rappresenta l'esigenza che l'autorità:</i></p>	<p>L'Agcom ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, riferendo le misure adottate in seguito alle raccomandazioni formulate<sup>54</sup>.</p> <p>Prima di esaminare le misure adottate deve segnalarsi che va nel senso indicato dalla delibera la legge 13 agosto 2015, n. 124 (c.d. legge Madia), che all'art. 8, lett. c) punto 6, ha previsto, tra i principi e criteri di delega, con riferimento all'amministrazione centrale, che si provveda alla "razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità; individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate".</p>
<p>a) si attivi per perseguire il contenimento della spesa, sia relativa al personale che delle spese logistiche per le sedi dell'autorità;</p>	<p>a) in relazione alla spesa per il personale, l'amministrazione ha riferito che "Il consiglio, con delibera n. 566/14/CONS del 6 novembre 2014, ha modificato le modalità di calcolo del premio presenza in modo da conseguire - a partire dal 1° luglio 2014 - una complessiva riduzione della retribuzione accessoria di tutto il personale non inferiore al 20 per cento su base annua, come prescritto dall'art. 22, c. 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. Inoltre, l'autorità, con la medesima delibera, ha abolito l'indennità di missione ed il contributo di viaggio per missioni nazionali, dopo che si era già proceduto all'abolizione di tali indennità per le missioni del personale svolte all'estero e all'indennità di missione per gli spostamenti tra le due sedi (Napoli e Roma)";</p>
<p>b) ricostituisca il Servizio di controllo interno e organizzi il controllo di gestione;</p>	<p>b) con delibera n. 281/15/CONS del 13 gennaio 2015 sono stati nominati i nuovi componenti del Servizio di controllo interno. Con delibera n. 161/15/CONS il consiglio ha stabilito che il Servizio di controllo interno, oltre alle competenze ad esso già spettanti, "promuove e attesta l'assolvimento degli obiettivi relativi alla trasparenza e all'integrità, di cui all'art. 14, c. 4, lett. g), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150";</p>

<sup>54</sup> Vedi nota autorità del 22 maggio 2015, n. 44885.

segue deliberazione n. 7/2014/G

<p>c) riconduca la gestione su binari di piena trasparenza e regolarità attuando la separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione, come più volte osservato dalla stessa Commissione di garanzia;</p>	<p>c) il Servizio di controllo interno è stato investito anche di ogni valutazione in merito alle modalità per rendere la gestione amministrativo-contabile delle attività strumentali coerente con il principio della separazione dell'attività di indirizzo e controllo spettante al consiglio e quella di gestione spettante alla dirigenza;</p>
<p>d) aggiorni il regolamento concernente la gestione delle contabilità a denaro, a materia e a valori dell'Agcom, prevedendo espressamente la giurisdizione della Corte sui giudizi di conto nei confronti degli agenti contabili.</p>	<p>d) gli uffici stanno effettuando i necessari approfondimenti al fine di elaborare una proposta all'organo deliberante per rendere la disciplina in tema di agenti contabili coerente con rilievi sollevati dalla Corte dei conti nella relazione.</p>

**LA GESTIONE DELLE RISORSE DESTINATE DALL'ART. 33, C. 10, L. N. 183/2011, ALLA REALIZZAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MERCI (CAP. 7420 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)**

**Deliberazione n. 8/2014/G - Relatori: cons. Liberati e cons. Galeffi**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine - condotta nei confronti dei ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, e dello sviluppo economico, oltre che dell'Inail - ha evidenziato, in primo luogo, la necessità di un riordino normativo della materia e di una programmazione proiettata verso il medio-lungo termine, e non incentrata sulla contribuzione per spese correnti. L'esame della gestione ha evidenziato una serie di problematiche che meritano una riflessione di carattere generale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono emersi problemi di quantificazione e conseguentemente di dubbia copertura finanziaria con riferimento alla deduzione forfettaria di spese non documentate;</li> <li>- si è rilevata l'impossibilità di adottare strumenti di monitoraggio "in tempo reale". Per ovviare al problema, la Corte ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di concedere l'agevolazione entro i limiti dello stanziamento complessivo nella forma di credito d'imposta;</li> <li>- non risultano flussi informativi verso la Banca dati anagrafica (Bda) istituita presso il Mise dalla l. n. 57/2001, né risulta essere presente altra forma di controllo in sede di deduzione circa il cumulo con altri aiuti <i>de minimis</i>, con rischi di violazione della disciplina comunitaria;</li> <li>- non necessario appare affidare l'espletamento delle istruttorie del settore formazione a Ram s.p.a., che pur si è dimostrata efficiente. L'intero procedimento può, infatti, essere gestito direttamente dal competente ministero;</li> <li>- relativamente ai contributi per sicurezza e ambiente, si è rilevata l'assoluta prevalenza della destinazione al pagamento dei pedaggi, e, quindi, a spese correnti. Il meccanismo progressivo sulla base del fatturato ha stimolato la nascita di consorzi di acquisto collettivo finalizzati alla massimizzazione del beneficio. Ma, soprattutto, la maggior parte delle risorse per il rimborso dei pedaggi è destinata ad annualità precedenti. E', pertanto, necessario ricondurre progressivamente le previsioni di spesa alle risorse effettivamente stanziare per ogni esercizio, accelerando le procedure di erogazione.</li> </ul>	<p>Risulta pervenuta una nota del Ministero dello sviluppo economico<sup>55</sup>, che, peraltro, era solo indirettamente coinvolto in quanto soggetto gestore della Bda che deve essere alimentata dalle amministrazioni competenti. Quanto alle altre amministrazioni, deve rilevarsi che le problematiche evidenziate dalla relazione meritano di essere affrontate, più che altro, a livello normativo.</p>

<sup>55</sup> Vedi nota Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 29 settembre 2014, n. 49393.

**INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACQUISIZIONE DELLE UNITÀ NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE**

**Deliberazione n. 9/2014/G - Relatori: cons. Galeffi e cons. Liberati**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha preso in esame gli interventi per l'acquisizione, da parte dello Stato, di unità navali della classe Fremm, da destinare all'ammodernamento della dotazione operativa della Marina militare.</p> <p>Lo schema funzionale del programma Fremm, che consegue a scelte di allocazione delle risorse operate a livello legislativo, vede il Ministero dello sviluppo economico destinatario di risorse per finalità di ammodernamento dello strumento militare nazionale; in quanto tale, il dicastero stesso è attivamente coinvolto in un tipo di gestione che richiede necessariamente l'apporto dell'Amministrazione della difesa, per una pluralità di profili operativi e funzionali.</p> <p>Lo stato di attuazione dell'intervento si manifesta anch'esso in linea con lo sviluppo del programma.</p> <p>Gli aspetti di criticità sui residui - su cui era incentrata l'indagine - sono riferibili in misura molto limitata all'intervento oggetto di esame, rispetto all'intervento Vbm (Veicoli blindati medi), anch'esso finanziato nell'ambito del cap. 7485 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>La Sezione ha, quindi, invitato l'amministrazione ad attivarsi per evitare le incongruenze derivanti dall'accorpamento nel cap. 7485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico di interventi non omogenei tra loro (Fremm e Vbm).</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, il Ministero dello sviluppo economico<sup>56</sup> ed il Ministero della difesa<sup>57</sup>.</p> <p>Il primo ha riferito di aver provveduto ad attivare le misure in ottemperanza a quanto rilevato nella deliberazione, avanzando richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di una evidenziazione degli importi destinati al programma Vbm, attraverso la costituzione di un nuovo piano di gestione.</p> <p>Il Ministero della difesa ha assicurato, sotto il profilo operativo e funzionale, l'ottimizzazione delle risorse destinate ai programmi Fremm e Vbm, anche al fine di agevolare la massima visibilità dei dati di bilancio afferenti al cap. 7485 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'amministrazione ha inoltre assicurato di proseguire nell'attività di monitoraggio circa lo stato di avanzamento dei programmi, anche sotto il profilo delle procedure di finanziamento.</p>

<sup>56</sup> Vedi nota Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del 9 settembre 2014, n. 155559.

<sup>57</sup> Vedi nota Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 31 ottobre 2015, n. 85714.

**LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO  
DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE (CAP. 7344 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI; L. N. 104/1992; D.P.R. N. 503/1996 E N. 380/2001)**

**Deliberazione n. 10/2014/G - Relatori: cons. Santomauro e cons. Borruso**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine si è occupata dei finanziamenti pubblici predisposti sul capitolo 7344 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la realizzazione, da parte di organi, enti e strutture pubbliche, di opere dirette ad eliminare e/o a superare le barriere architettoniche.</p> <p>Il referto illustra anche l'attività per il superamento delle barriere architettoniche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo scelto a campione per riferire della situazione concernente un'ulteriore amministrazione dello Stato.</p> <p>Entrambi i dicasteri hanno tenuto nel corso dell'istruttoria un comportamento omissivo, non improntato alla dovuta collaborazione nei confronti della Corte.</p> <p>Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha corretto la totale carenza di apporti informativi, inviando, solo dopo la fissazione dell'adunanza pubblica, una memoria ampia e documentata. L'attività del ministero su questi temi è risultata positivamente articolata in molteplici direzioni.</p> <p>Quanto al Ministero delle infrastrutture e trasporti, la competente direzione generale ha attribuito la carenza delle informazioni all'autonomia con cui l'attività in esame viene esercitata dai provveditorati interregionali per le opere pubbliche, sue strutture decentrate sul territorio.</p> <p>La Corte segnala che, in assenza di puntuali indirizzi e riscontri degli organi centrali del ministero nell'utilizzo delle risorse assegnate, l'autonomia dei provveditorati, pur utile per le conoscenze delle situazioni locali, può di fatto tradursi in una gestione, nella scelta e nella esecuzione delle opere, priva di sicuri controlli sulla efficienza, efficacia e economicità della spesa in rapporto al tipo di interventi e alle ditte incaricate.</p>	<p>Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994.</p> <p>Non dovuta era la comunicazione delle misure conseguenziali da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.</p>

**EFFETTI DEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 4 AGOSTO 2010 TRA MINISTERO DEL LAVORO, INPS, INAIL E AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA**

**Deliberazione n. 11/2014/G - Relatori: cons. Ferraro e cons. Buccarelli**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha analizzato le convenzioni di cooperazione informatica già attivate ed i numerosi accordi conseguenti al Protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Agenzia delle entrate del 4 agosto 2010, nonché i progetti ed i profili evolutivi dell'attività ispettiva in materia di lavoro e sicurezza. L'esame dei risultati, a volte contraddittori, dell'azione di controllo sviluppata negli anni recenti non ha consentito di verificare una relazione diretta tra gli stessi risultati e l'incrementato scambio di informazioni tra il ministero e gli altri soggetti ispettivi. Dal monitoraggio dell'azione di vigilanza e controllo sono, peraltro, emerse alcune criticità e anomalie, alcune delle quali già evidenziate in passato dalla Corte.</p>	<p>Per quanto di rispettiva competenza, hanno comunicato le misure adottate e/o promosse a seguito della deliberazione della Corte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>58</sup></li> <li>- l'Inps<sup>59</sup></li> <li>- il Comando generale della Guardia di finanza<sup>60</sup>.</li> </ul> <p>La Corte segnala che le anomalie segnalate dovrebbero trovare soluzione nel d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, emanato in attuazione della delega contenuta nell'ambito della l. 10 dicembre 2014, n. 183, ha istituito un'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", che integrerà i servizi ispettivi del Mlps, dell'Inps e dell'Inail. L'ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Mlps.</p>
<p>a) E' rimasta sostanzialmente inattuata la normativa (art. 10, c. 1 e 2, del d.lgs. n. 124/2004) che prescriveva la raccolta di tutti i dati disponibili in un'unica "banca dati telematica" dei soggetti istituzionali interessati e la realizzazione di un <i>network</i> telematico per lo scambio tempestivo di informazioni in occasione dell'inizio e della conclusione degli accertamenti ispettivi;</p>	<p>a) L'Amministrazione del lavoro rappresenta di avere adottato, anche in un recente passato, iniziative volte a condividere informazioni utili alla vigilanza, senza tuttavia avere riscontri positivi presso l'Agenzia delle entrate.</p> <p>La Guardia di finanza informa di avere ottenuto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con il ministero, la disponibilità a rendere accessibile al personale del corpo il Sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie (Co), introdotto dalla l. n. 296/2006, che raccoglie tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro. L'accesso al sistema costituisce un valido supporto per l'attività ispettiva e l'analisi di rischio in funzione di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso e dei fenomeni illeciti connessi;</p>
<p>b) vengono ancora segnalati problemi e diseconomie sul versante del coordinamento, con sovrapposizione ovvero duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali e difficoltà nello scambio di informazioni, soprattutto a livello locale, con l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza e tra le strutture periferiche del ministero e degli enti previdenziali. Non risulta, poi, attivato un canale telematico per assicurare il coordinamento tempestivo degli interventi e delle verifiche tra agenzia, Guardia di finanza e Ministero del lavoro;</p>	<p>b) la realizzazione dello specifico canale telematico per l'intercambio di informazioni è stato oggetto di approfondimenti nell'ambito di diverse riunioni tra le varie amministrazioni e gli enti interessati, nel corso delle quali è stata predisposta, tra l'altro, la bozza di decreto interministeriale per disciplinare modalità e termini della programmazione dei controlli ed il coordinamento degli accessi in azienda;</p>

<sup>58</sup> Vedi nota Direzione generale per l'attività ispettiva del 14 novembre 2014, n. 37.

<sup>59</sup> Vedi nota Inps del 29 ottobre 2014, n. 18.

<sup>60</sup> Vedi nota Comando generale della Guardia di finanza del 13 aprile 2015, n. 105893.



segue deliberazione n. 11/2014/G

<p>c) rimane ancora insoddisfatta l'esigenza di realizzare l'integrale messa in rete delle varie banche dati esistenti ed assicurare un coordinamento veramente efficace degli interventi sia nella fase programmatoria che in quella operativa.</p> <p>Pertanto, il potenziamento dell'attività di vigilanza e controllo nel mercato del lavoro non può che passare attraverso l'accentramento in un unico soggetto di diritto pubblico dell'attività di pianificazione e gestione delle proiezioni ispettive nella materia giuslavoristica e previdenziale, con la previsione di efficaci strumenti di coordinamento con la vigilanza in materia di sicurezza e tutela sui luoghi di lavoro.</p>	<p>c) l'Inps, nel manifestare "piena sintonia" rispetto alle considerazioni espresse nella deliberazione della Corte, ha elaborato un progetto, corredato da numeri e proiezioni statistiche, finalizzato a promuovere la costituzione di un ruolo unico ispettivo, incardinato all'interno dell'istituto, che dovrebbe semplificare e rendere più efficiente l'attività ispettiva.</p> <p>Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di aver già provveduto a calcolare i risparmi di spesa che deriverebbero dall'unificazione dei corpi ispettivi e dalla razionalizzazione dell'attività di vigilanza, con superamento delle problematiche evidenziate nella deliberazione della Sezione di controllo.</p>
--	--

**REFERATO SULLA GESTIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SEGRETI O CARATTERIZZATI  
DA PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA (ART. 17, C. 5, D.LGS. N. 163/2006) - ANNO 2013**

**Deliberazione n. 13/2014/G - Relatori: cons. Siragusa e cons. Raeli**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>La Corte, nella premessa che la rilevazione annuale intende corrispondere alla finalità di consentire al Parlamento la conoscenza aggiornata del settore della contrattualistica pubblica riguardante la realizzazione di opere e l'acquisizione di servizi e forniture segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, della sua reale portata applicativa, della conformità a legge delle relative realizzazioni, ha proceduto, tramite gli strumenti e le metodologie proprie del controllo sulla gestione, all'esame delle singole realizzazioni contrattuali, fornendo alle singole amministrazioni le osservazioni critiche ai fini del migliore e più efficace e regolare svolgimento della relativa attività.</p> <p>A conclusione della relazione, sono sintetizzate le raccomandazioni finali in ordine alle possibili indicazioni di attività e comportamenti amministrativi suscettibili di margini operativi di miglioramento. Fra le tante, si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la necessità che l'adozione di modalità di affidamento ed il ricorso alle procedure che non prevedono le forme di pubblicità e partecipazione previste per le gare pubbliche - derogatorie rispetto al regime di concorrenza - devono trovare piena corrispondenza nelle caratteristiche dell'opera o della fornitura, tali che giustifichino il carattere di eccezione al principio della concorrenza;</li> <li>- non può farsi ricorso a motivazioni - che sarebbero, peraltro, ultronee - di urgenza o necessità, non essendone per di più prevista la relativa dichiarazione, a differenza che nella legislazione precedente;</li> <li>- per i programmi pluriennali di intervento, può considerarsi sufficiente la dichiarazione iniziale di segretezza, purché in tali programmi siano puntualmente indicate le opere da realizzare;</li> <li>- qualora singole opere vengano sostituite da altre aventi natura e caratteristiche diverse da quelle previste nel programma iniziale, le nuove opere dovranno essere oggetto di un nuovo procedimento di segretezza;</li> <li>- la dichiarazione iniziale può anche coprire eventuali variazioni in corso d'opera, ma soltanto nel caso in cui queste non alterino i caratteri essenziali dell'intervento;</li> <li>- è necessario che le "misure di sicurezza" vengano individuate nella maniera più dettagliata possibile;</li> </ul>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, il Ministero della difesa<sup>61</sup> e il Ministero della giustizia<sup>62</sup>. Risulta, inoltre, pervenuta una nota da parte della prefettura di Vibo Valentia<sup>63</sup>, che ha semplicemente fornito comunicazione negativa di stipulazioni di contratti e di relativi adempimenti in ordine a misure consequenziali.</p> <p>Il Ministero della difesa, tramite il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti, ha sensibilizzato gli organismi interessati dell'Amministrazione difesa, ovvero gli Stati maggiori e le direzioni operanti in ambito contrattuale, ha diramato opportune istruzioni sulla necessità di conformarsi alle raccomandazioni formulate dalla Corte, invitandoli, in particolare, ad accertare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'adozione di procedure contrattuali in deroga, conseguenti alla dichiarazione di segretezza (o alla dichiarazione della necessità dell'adozione di particolari "misure di sicurezza"), trovi concreta rispondenza, oltre che nei requisiti soggettivi, anche nelle caratteristiche oggettive di tali realizzazioni;</li> <li>- nell'utilizzo del provvedimento di adozione della segretezza (ovvero dell'adozione di particolari misure di sicurezza) non si faccia ricorso a motivazioni ultronee di urgenza o necessità;</li> <li>- per i contratti cui è attribuita una classifica di segretezza, siano rispettate le modalità previste dall'art. 42 l. 3 agosto 2007, n. 124, e dalle altre norme vigenti.</li> </ul>

<sup>61</sup> Vedi nota Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 15 aprile 2015, n. 275.

<sup>62</sup> Vedi nota Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 10 dicembre 2014, n. 421678.

<sup>63</sup> Vedi nota prefettura di Vibo Valentia del 19 novembre 2014, n. 40747.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sia i contratti segretati, che quelli per i quali è necessaria l'adozione di particolari misure di sicurezza, devono essere eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice e, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 42, c. 1-bis, l. n. 124/2007, anche del nulla osta di sicurezza;</li> <li>- in numerosi casi, dettagliati nel referto, si è riscontrato l'utilizzo generalizzato del ricorso a perizie di variante - strumento negoziale da ritenersi eccezionale secondo la legislazione vigente - pressoché esclusivamente in aumento, ripetute e talvolta ravvicinate nel tempo;</li> <li>- nel settore delle forniture e dei servizi, si sono riscontrati anche casi in cui il contratto viene affidato direttamente ad un operatore economico determinato: tali circostanze richiedono, tuttavia, la verifica dell'effettiva necessità di una deroga alla concorrenza per motivi di sicurezza e debbono essere attestate da una previa e documentata istruttoria tecnica ai fini di trasparenza nello svolgimento dell'attività amministrativa.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con particolare riferimento alle opere edili, si è osservata la necessità di adottare un idoneo provvedimento di secretazione nel quale fossero non solo motivate ma anche individuate le speciali misure di sicurezza. Sono stati rilevati errori di conteggio dei giorni nei contratti di affidamento per i servizi di vitto e sopravvitto in favore della popolazione detenuta.</li> </ul>	<p>Sulla questione della necessità di adottare un idoneo provvedimento di secretazione nel quale fossero non solo motivate ma anche individuate le speciali misure di sicurezza la Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia comunica che ha già provveduto ad adeguarsi a far data dalla fine dello scorso anno, recependo le analoghe raccomandazioni emanate nel referto annuale approvato con deliberazione n. 7/2013/G del 12 settembre 2013.</p> <p>Per quanto concerne le procedure di affidamento per i servizi di vitto e sopravvitto in favore della popolazione detenuta, il rilevato errore di calcolo dovuto all'inesatto conteggio, da parte dell'amministrazione, dei giorni che compongono l'ultimo semestre di vigenza dell'accordo-quadro che risulta, a ben vedere, di 181 giorni piuttosto che di 184, viene dichiarato come correggibile in fase di stipulazione dei contratti relativi a quest'ultimo periodo.</p> <p>Anche per tali affidamenti viene richiesto un maggiore dettaglio nell'individuazione delle speciali misure di sicurezza nel corpo del decreto di "secretazione", indicazione che verrà senza dubbio recepita per il futuro. Sarà cura della suddetta direzione generale ribadire a tutti i provveditorati la necessità di allegare, sempre, ad ogni contratto derivante dall'accordo-quadro, un dettagliato documento che individui specificamente le speciali misure necessarie a garantire la sicurezza all'interno delle singole strutture penitenziarie.</p>

**DESTINAZIONE E GESTIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF: LE MISURE CONSEGUENZIALI FINALIZZATE ALLA RIMOZIONE DELLE DISFUNZIONI RILEVATE**

**Deliberazione n. 14/2014/G - Relatore: cons. Mezzera**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>Interessati dall'istruttoria sono stati: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia delle entrate, il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la Consulta nazionale dei Caf, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Istituto per la finanza e l'economia locale e varie associazioni esponenziali degli interessi delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>In particolare, è emerso quanto segue:</p> <p>a) appare necessaria un'attività di <i>audit</i> dell'Agenzia delle entrate sul comportamento degli intermediari, allo scopo di individuare eventuali irregolarità;</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994: il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo<sup>64</sup>, il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>65</sup>, il Ministero dell'interno<sup>66</sup>, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca<sup>67</sup>, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali<sup>68</sup>, il Ministero della salute<sup>69</sup>, e l'Agenzia delle entrate<sup>70</sup>.</p> <p>Nel rinviare alla relazione approvata con deliberazione n. 9/2015/G per un esame approfondito delle comunicazioni rese dalle amministrazioni, si riportano in questa sede solo misure conseguenziali adottate in relazione alle raccomandazioni formulate nella relazione, tralasciando le precisazioni svolte su alcune affermazioni ivi contenute.</p> <p>a) l'Agenzia delle entrate ha intrapreso un'attività di <i>audit</i> sul comportamento degli intermediari in potenziale conflitto di interesse; infatti, alcuni enti che fruiscono del 5 per mille gestiscono direttamente centri di assistenza fiscale o hanno stretti vincoli con taluni intermediari. L'esito delle attività poste in essere finora, ancora limitate, risulta significativo: "Ad oggi, sono stati conclusi 73 degli interventi di vigilanza programmati. Nel corso dei controlli svolti, sono emerse le irregolarità di seguito indicate: 1) Trasmissione di scelte relative alla destinazione del 5 per mille difformi dalla volontà del contribuente. (...) 2) Mancata conservazione delle schede relative alle scelte. (...) 3) Presenza di materiale pubblicitario relativo a potenziali beneficiari delle scelte. (...) 4) Ingerenza nel processo decisionale del contribuente (...)". L'agenzia ha, in prossimità dell'adunanza del 1° ottobre, fornito dati più aggiornati, che rendono ancora più problematica la vicenda. Infatti, "il 45,9 per cento delle irregolarità riscontrate nel corso dei controlli presso il Caf Mcl ha riguardato le scelte effettuate a favore dell'associazione 'collegata' al Caf; questo dato ha comportato, rispetto alla precedente analisi, l'innalzamento al 18,7 per cento della percentuale complessiva di irregolarità a favore delle associazioni 'collegate' ai Caf controllati".</p>

<sup>64</sup> Vedi nota Segretariato generale del 24 luglio 2015, n. 8799.

<sup>65</sup> Vedi nota Direzione generale della legislazione tributaria e del federalismo fiscale del 22 maggio 2015, n. 16159.

<sup>66</sup> Vedi nota Miur del 7 luglio 2014, n. 76226.

<sup>67</sup> Note del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca dell'11 maggio 2015, n. 9902 e nota del 20 maggio 2015, n. 10535.

<sup>68</sup> Vedi nota Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 34/4860/MA007.A002 del 26 maggio 2015.

<sup>69</sup> Vedi nota Direzione generale ricerca sanitaria e innovazione del 25 maggio 2015, n. 2036.

<sup>70</sup> Note dell'Agenzia delle entrate n. 86341 del 25 giugno 2015, n. 88105 del 2 luglio 2014 e n. 120539 del 23 settembre 2015.

	<p>Inoltre, nell'adunanza del 1° ottobre 2015, la stessa agenzia ha confermato la volontà di approfondire i controlli sui Caf, dichiarando che, una volta completata l'attività di indagine in corso, provvederà, sussistendone i presupposti, ad informarne la competente autorità giudiziaria.</p> <p>Sempre nel corso dell'adunanza del 2015, l'ente ha ritenuto tecnicamente praticabile la possibilità di consentire ai contribuenti stessi di controllare in prima persona - attraverso il 'cassetto fiscale' telematico - le preferenze manifestate, anche in considerazione del fatto che i soggetti dotati di accesso telematico alla propria posizione fiscale sono destinati ad accrescersi notevolmente in un prossimo futuro;</p>
<p>b) resta la preclusione di partecipazione per gli enti di diritto pubblico al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, nonostante i rilevanti tagli di bilancio che il ministero ha subito negli ultimi anni e che avrebbero dovuto indurre, al contrario, all'utilizzo di tali risorse, che, invece, talora, vengono dirottate su enti non specializzati nel campo del restauro e della conservazione.</p> <p>Irrazionale risulta, altresì, l'impossibilità di scelta diretta dell'ente nella scheda per l'opzione della destinazione del 5 per mille.</p> <p>In assenza della modifica sopra auspicata, la Corte ha chiesto - per motivi di trasparenza - che andasse almeno chiarito che la destinazione dei fondi è erogata solo a favore di organismi privati e non a vantaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o di altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio culturale, come, peraltro, i cittadini sono indotti a ritenere nella compilazione della scheda del 5 per mille;</p>	<p>b) il Mibact riferisce che "la Direzione generale bilancio, attualmente competente per la materia in oggetto, preso atto dei contenuti della deliberazione n. 14/2014/G, ha elaborato e trasmesso, in data 21 luglio, un nuovo schema di d.p.c.m. i cui contenuti appaiono rispondere in maniera fattiva a quanto sottolineato da codesta Corte (...). Tale schema, che recepisce anche alcune delle proposte a suo tempo avanzate dalla Direzione generale valorizzazione del patrimonio culturale, ora soppressa, prevede, infatti, l'individuazione del ministero quale unico beneficiario e la possibilità, per il contribuente, di scegliere direttamente l'istituto del ministero cui destinare la propria quota del 5 per mille, mediante l'indicazione del codice fiscale dell'istituto stesso. Lo schema è, attualmente, all'esame dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio di Gabinetto del ministro".</p> <p>L'Agenzia delle entrate riferisce che "la comunicazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo contenente la nuova formulazione della scheda per la destinazione dei fondi alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è pervenuta alla scrivente il 12 marzo 2014, successivamente alla data di pubblicazione dei modelli dichiarativi avvenuta nel mese di gennaio 2014. Pertanto, non è stato possibile inserire la precisazione prevista in tempo utile per la predisposizione dei modelli relativi all'anno finanziario 2014, anno d'imposta 2013. La nuova indicazione del testo, comunque, è stata recepita nella modulistica relativa all'anno finanziario 2015, anno d'imposta 2014. Nella scheda di scelta, il riquadro riporta la dicitura "finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici";</p>

<p>c) con riguardo alla pubblicazione sulla rete <i>web</i>, risulta necessaria una maggiore specificazione dei beneficiari, al fine della loro effettiva identificazione. Inoltre, per una reale trasparenza, è necessario che i contributi concessi siano resi noti anche in forma aggregata, nel caso in cui gli enti partecipino al beneficio più volte, in diverse categorie. L'elenco pubblicato sul sito <i>web</i>, dell'Amministrazione dei beni culturali dovrebbe contenere anche gli esclusi dell'anno di riferimento;</p>	<p>c) l'Agenzia delle entrate riferisce che, "a seguito delle indicazioni della Corte, nel mese di febbraio 2015, è stato pubblicato l'elenco totale degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per l'anno finanziario 2012, comprensivo degli enti in gestione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne ha dato comunicazione in data 26 gennaio. In riferimento alla particolare modalità di effettuazione di quest'ultima scelta, si segnala che essa non è direttamente desumibile dall'Agenzia delle entrate. L'elenco totale riporta, per ciascun ente, l'indicazione delle categorie per le quali sono stati ammessi al beneficio, delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi, articolati in ordine decrescente. Inoltre, nel corso del mese di aprile 2015, sul sito istituzionale dell'agenzia, sono stati pubblicati gli elenchi, in forma aggregata, degli enti ammessi in una o più categorie di beneficiari per le annualità precedenti all'anno finanziario 2012. In particolare, sono stati resi disponibili gli elenchi complessivi degli anni finanziari dal 2009 al 2011; gli elenchi delle restanti annualità sono in corso di elaborazione e saranno pubblicati entro il corrente mese di giugno. Infine, sempre a partire dal mese di aprile 2015, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a migliorare il proprio sito istituzionale, rendendo più immediato ed organizzato l'accesso alle informazioni relative al contributo del 5 per mille sia per i soggetti che intendono partecipare al riparto del contributo, sia per i cittadini interessati alla conoscenza delle contribuzioni complessive. In particolare, il percorso di accesso agli elenchi è stato così semplificato: il menù di navigazione, in ogni anno finanziario, consente di accedere direttamente alla voce 'elenchi', nella quale i dati sono stati suddivisi in tipologie (iscritti, ammessi ed esclusi, complessivi) per una più rapida consultazione delle informazioni ricercate. L'elenco complessivo dei beneficiari presenti in una o più categorie è, inoltre, consultabile direttamente nella parte del sito dedicata al contributo accanto ad ogni anno finanziario, senza necessariamente dover entrare nelle informazioni di uno specifico anno";</p>
<p>d) spetta al legislatore valutare se proseguire nell'esperienza del 5 per mille. Tuttavia, in caso di scelta positiva, si avverte l'esigenza della stabilizzazione dell'istituto, al fine di attribuirgli quei connotati di efficienza che solo una normativa organica e non precaria può garantire. Tale riforma dovrebbe definirne i caratteri fondamentali, individuando i soggetti beneficiari, da inserirsi in elenchi stabili, anche al fine di eliminare la necessità di procedere annualmente all'iscrizione, essendo tale</p>	<p>d) si è avuta la stabilizzazione dell'istituto con l'art. 1, c. 154, l. 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, anche, autorizzato la spesa di 500 milioni annui, "a decorrere dall'anno 2015", prevedendo che le "somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo". Tuttavia, nota la Corte, la disposizione legislativa non ha ridefinito le caratteristiche dell'istituto, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio</p>

<p>adempimento oneroso sia per gli enti che per le amministrazioni chiamate ai controlli.</p> <p>Al fine di garantire la piena esecuzione della volontà e della libera scelta dei contribuenti, andrebbe eliminato il tetto di spesa, in maniera tale che l'attribuzione del 5 per mille dell'Irpef non si traduca in una percentuale, di fatto, minore. Se ciò non fosse possibile, al tetto di spesa sarebbe, comunque, preferibile una riduzione della percentuale attribuibile. Infatti, è contrario ai principi di lealtà e buona fede che il patto tra lo Stato e i contribuenti venga sistematicamente violato.</p>	<p>“la definizione di modalità uniformi di redazione dei rendiconti da parte delle organizzazioni, relativamente all'utilizzo di tutte le somme ricevute, prevedendo il recupero delle risorse nei casi di mancata rendicontazione. Inoltre, attraverso il medesimo d.p.c.m., si prevede di rafforzare la pubblicità, sui siti <i>internet</i> delle diverse amministrazioni competenti nella erogazione delle risorse, degli elenchi dei soggetti beneficiari e dei relativi rendiconti trasmessi. Per altro verso, il disegno di legge delega per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e del servizio civile universale, presentato dal Governo nell'agosto del 2014 e attualmente all'esame del Senato (AS 1870), annuncia importanti novità in materia del 5 per mille, “attraverso una riforma strutturale di questo istituto, che riguarderà, da un lato, la semplificazione e la velocizzazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi destinati agli enti beneficiari e, dall'altro, imporrà a questi ultimi una trasparenza totale sull'utilizzo delle risorse ricevute, con evidenti conseguenze in caso di mancato rispetto degli obblighi di pubblicità”.</p>
--	---

**INTEROPERABILITÀ: TECNOLOGIE E COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELLA DIFESA****Deliberazione n. 15/2014/G - Relatore: cons. Coppola**

<b>Osservazioni della Corte</b>	<b>Risposte e comportamenti delle amministrazioni</b>
<p>Nella relazione è stata analizzata l'evoluzione tecnologica del sistema di comunicazione della Difesa, alla luce della necessità di completare il processo teso alla realizzazione concreta dell'interoperabilità, la quale ha come obiettivo la realizzazione di un sistema unitario, operante tramite sottosistemi tra loro compatibili, governato da una regia accentrata, così da essere in grado, tra l'altro, di intercettare in tempo reale la spesa periferica al fine di supportare gli organi di vertice.</p> <p>In tale contesto, l'Amministrazione della difesa ha avviato dal 2009 la realizzazione di una "Infrastruttura evoluta e sicura" denominata "<i>Defense information infrastructure</i>" - Dii, sviluppando in contemporanea singoli progetti; la complessità di tale programma e la progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili hanno imposto una rimodulazione dello stesso. E' stato quindi adottato un approccio improntato ad una logica di sviluppo incrementale - "a spirale" - meno complessa ed onerosa, da attuarsi tramite la realizzazione di una sequenza di moduli "auto-consistenti" e, in taluni casi, in grado di autofinanziarsi.</p> <p>L'analisi ha evidenziato un non omogeneo livello di realizzazione tra i programmi finalizzati all'operatività militare e quelli gestionali, laddove i primi hanno raggiunto un soddisfacente livello di attuazione mentre i secondi mostrano uno sviluppo disomogeneo, causato da problematiche legate a carenze progettuali, ma soprattutto, dalla frammentazione dell'organizzazione, da procedure contabili e gestionali che non rispondono ad un modello univoco.</p> <p>Pur essendo, infatti, evidente lo sforzo dell'amministrazione di portare a sistema i vari progetti nell'ottica della Dii, i medesimi sono nati in tempi diversi e con diverse ottiche e finalità e hanno avuto vicende spesso complesse che hanno messo in discussione la loro evoluzione e hanno prodotto risultati non omogenei.</p> <p>E' stata quindi rimarcata l'esigenza di monitorare attentamente l'evoluzione degli stessi, sia per la loro possibile obsolescenza, sia per i rilevanti oneri, il cui finanziamento è, in alcuni casi, affidato a complesse configurazioni che dovranno dimostrarsi capaci di effetti concreti, al fine di evitare che il progetto Dii si risolva nella sommatoria di singoli programmi all'interno di un mero contenitore.</p>	<p>Non vi sono state comunicazioni da parte del Ministero della difesa, pur se sollecitate dal magistrato relatore.</p> <p>Il mancato riscontro da parte del ministero conferma i timori manifestati nella relazione sulla possibilità che il progetto Dii - non adeguatamente monitorato - perda la sua unitarietà.</p>



**DESTINAZIONE E GESTIONE DELL'8 PER MILLE****Deliberazione n. 16/2014/G - Relatore: cons. Mezzera**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>Interessati dall'istruttoria sono stati: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Agenzia delle entrate, la Sogei s.p.a., l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), la Rai, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, la Consulta nazionale dei centri di assistenza fiscale.</p> <p>Hanno offerto il loro contributo: la Conferenza episcopale italiana, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese Unione delle Chiese metodiste e valdesi, la Chiesa evangelica luterana in Italia, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, la Chiesa apostolica in Italia, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, l'Unione buddhista italiana, l'Unione induista italiana, e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.</p> <p>L'indagine ha evidenziato le seguenti criticità:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994; la Presidenza del Consiglio<sup>71</sup>, il Ministero degli affari esteri<sup>72</sup>, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze<sup>73</sup>, il Ministero dell'interno<sup>74</sup> e l'Agenzia delle entrate<sup>75</sup>.</p> <p>Nel rinviare alla relazione approvata con deliberazione n. 8/2015/G per un esame approfondito delle comunicazioni rese dalle amministrazioni, si riportano in questa sede solo misure consequenziali adottate in relazione alle raccomandazioni formulate nella relazione, tralasciando le precisazioni svolte su alcune affermazioni ivi contenute.</p>
<p>a) la scelta dei contribuenti non determina la destinazione della loro quota di gettito fiscale ma quella di una quota media, uguale per tutti i cittadini. In tal modo, le scelte hanno lo stesso peso, indipendentemente dal reddito di chi le effettua. Il singolo contribuente, pertanto, si limita ad indicare il beneficiario, venendo meno ogni legame tra quest'ultimo ed il sacrificio patrimoniale dell'optante. Il riparto anche delle scelte non espresse avvantaggia, soprattutto, i beneficiari più scelti. L'effetto moltiplicatore ha portato, alcuni anni, quasi a far triplicare le risorse a disposizione delle confessioni;</p>	
<p>b) scarsa è l'informazione posta in essere dalle amministrazioni su tale peculiare modalità di attribuzione. Infatti, i cittadini - anche dotati di diligenza media - possono essere indotti a ritenere che solo con una scelta esplicita i fondi vengano assegnati;</p>	<p>b) l'Agenzia delle entrate riferisce che "la scheda per la scelta dell'8 per mille relativa al modello 730 dell'anno finanziario 2015, anno d'imposta 2014, è stata predisposta con caratteri più grandi sia per i riquadri delle confessioni religiose sia nelle relative "avvertenze";</p>

<sup>71</sup> Vedi nota Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 26 giugno 2015, n. 18099.

<sup>72</sup> Vedi nota Direzione generale cooperazione allo sviluppo dell'8 giugno 2015.

<sup>73</sup> Vedi nota Dipartimento finanze del 30 aprile 2015, n. 1732.

<sup>74</sup> Vedi nota Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 19 dicembre 2014, n. 3106.

<sup>75</sup> Vedi nota n. 99740 del 23 luglio 2015.

<p>c) le contribuzioni a favore delle confessioni continuano ad incrementarsi, avendo, da tempo, superato ampiamente il miliardo di euro annui, senza che lo Stato abbia provveduto ad attivare le procedure previste di revisione di un sistema che diviene sempre più gravoso per l'erario;</p>	<p>c) il presidente della parte governativa della commissione ha dichiarato, nell'adunanza del 1° ottobre 2015, che il tema dell'eccessivo finanziamento delle confessioni religiose non fu riproposto negli anni successivi al 1996 per il sostanziale disinteresse della politica sul punto;</p>
<p>d) vi è una generale assenza di trasparenza e di opacità sulle erogazioni dell'8 per mille da parte delle amministrazioni statali, nonostante che i contribuenti siano direttamente coinvolti nelle scelte: sul sito <i>web</i> della Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, nella sezione dedicata, non vengono riportate le attribuzioni annuali alle varie confessioni, né la destinazione che queste, nella loro discrezionalità, danno ai contributi ricevuti. Al contrario, la rilevanza degli importi ed il diretto coinvolgimento dei contribuenti imporrebbero una divulgazione capillare ed analitica di tutti i dati dell'anno assieme a quella dell'archivio storico delle contribuzioni versate nel tempo, anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo. Infatti, solo attraverso una adeguata conoscenza della ripartizione dei fondi tra i beneficiari e tra gli scopi predeterminati dalla legge è possibile una scelta consapevole e ragionata per i contribuenti. Al contrario, finora, i cittadini che vogliono conoscere la loro destinazione devono - necessariamente - consultare i siti <i>web</i> delle varie confessioni, in assenza di una riagggregazione dei dati sulla distribuzione complessiva del gettito annuale fornita dall'amministrazione statale. Sintomatica, in tal senso, la difficoltà nell'ottenere il quadro completo dei finanziamenti nel corso della presente indagine, risultando i dati forniti dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle entrate bisognosi di ripetute rettifiche, pur dovendo essere tale quadro dei finanziamenti, per un principio di trasparenza nei confronti del Parlamento e dei cittadini contribuenti, di immediata disponibilità da parte delle amministrazioni responsabili e non oggetto di faticose elaborazioni;</p>	<p>d) la Presidenza del Consiglio riferisce che è in fase di implementazione l'area comune dedicata all'8 per mille "sul sito del Governo (...), finalizzata a rendere facilmente reperibili, sul sito istituzionale, tutte le informazioni e i dati relativi all'8 per mille, con accesso diretto dall'<i>home page</i> del sito istituzionale nell'area 'amministrazione trasparente' per una maggiore consapevolezza del contribuente sulle diverse tipologie di scelta". Anche l'Ufficio del segretario generale, Ufficio studi e rapporti istituzionali, assicura che "è in fase di ultimazione la creazione di una pagina generale dedicata all'8 per mille, accessibile direttamente dalla <i>home page</i> del Governo". Inoltre, "si è provveduto ad aggiornare, all'interno del sito della Presidenza del Consiglio, la sezione della pagina <i>web</i> dedicata all'8 per mille a gestione statale". La Presidenza assicura anche che "sono state pianificate e avviate le attività destinate a riunire, sotto un'unica voce, i dati e le informazioni riferite distintamente all'8 per mille a gestione statale ed alle confessioni religiose e che l'operatività potrà essere garantita in concomitanza con la definizione della nuova veste grafica del sito del Governo. (...) Sono stati inclusi nel sito <i>web</i> dedicato all'8 per mille a gestione statale i dati riferiti alla ripartizione dell'8 per mille dal 2007 ad oggi, in forma aggregata, distinti per categoria e percentuali di attribuzione". Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che "sul sito <i>internet</i> è stata riorganizzata la sezione contenente i dati relativi alle scelte ed alla ripartizione del gettito derivante dall'8 per mille dell'Irpef". Il ministero ha assicurato che, per una maggiore trasparenza, verrà segnalato che le erogazioni a favore dello Stato sono al lordo delle decurtazioni previste annualmente dalle disposizioni legislative;</p>
<p>e) non esiste, al momento, un vero sistema di verifica sull'utilizzo dei fondi erogati alle confessioni, nonostante i dubbi sollevati dalla parte governativa della Commissione paritetica italo-vaticana su alcune poste e sulla ancora non soddisfacente percentuale destinata agli interventi caritativi.</p>	<p>e) secondo il Ministero dell'interno, il controllo sui rendiconti "non è di tipo contabile, ma esclusivamente finalizzato a verificare che l'utilizzazione di tali fondi sia in linea con le finalità - previste in ciascuna legge di intesa - a cui tali somme devono essere destinate. (...)</p>

<p>Il controllo pubblico sulla destinazione dell'8 per mille, se, da un lato, non comporta alcun sindacato di merito sulle scelte discrezionali delle confessioni religiose circa l'impiego delle risorse da esse percepite, dall'altro, non può non ricomprendere il riscontro, con modalità, al momento, non compiutamente definite, della coerenza fra l'utilizzo delle risorse stesse e le finalità previste dalla legge;</p>	<p>Dall'indagine, è emersa, poi, la circostanza, sconosciuta a questa direzione, che i rendiconti trasmessi al Ministero dell'economia non sarebbero, poi, giunti agli uffici che dovrebbero trattare la materia. Nel prendere atto di quanto segnalato, questa direzione si impegna a formalizzare la richiesta finalizzata ad individuare l'ufficio del Ministero dell'economia cui compete la trattazione della materia e a cui indirizzare i rendiconti";</p>
<p>f) non esiste un serio sistema di controlli sulla correttezza delle attribuzioni degli optanti, né un attento monitoraggio sull'agire degli intermediari;</p>	<p>f) l'Agenzia delle entrate segnala che, "a partire dal 2014, si è intrapresa, anche a seguito delle sollecitazioni di questa Corte, un'azione coordinata e sinergica, focalizzata nei confronti di alcuni centri di assistenza fiscale (Caf) per i quali, in base agli elementi informativi a disposizione, emergessero dati significativi in relazione ad alcuni fattori di rischio. (...) Sono state riscontrate notevoli irregolarità. A causa delle numerose irregolarità riscontrate, anche per l'anno in corso è stata avviata una specifica attività di vigilanza sul processo di gestione delle scelte in oggetto da parte dei Caf";</p>
<p>g) lo Stato ha mostrato disinteresse per la quota di propria competenza, cosa che ha determinato, nel corso del tempo, la drastica riduzione della percentuale dei contribuenti a suo favore. Sorprende la totale assenza - negli oltre venti anni di vigenza dell'istituto - di promozione, da parte dello Stato, delle proprie iniziative, risultando l'unico competitore che non sensibilizza l'opinione pubblica, con campagne pubblicitarie, sulle proprie attività. L'omissione è contraria ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione. La mancanza di informazione e di campagne promozionali, a fronte di una forte attivazione delle confessioni finalizzata ad aumentare le proprie quote di riparto, ha contribuito a produrre la marginalizzazione dell'iniziativa pubblica e compromesso la possibilità di ottenere maggiori introiti a favore delle iniziative di competenza. Non ci sono state iniziative nemmeno per gli anni 2014 e 2015; ciò risulta particolarmente significativo, vista la novità consistente nella possibilità di destinare risorse per l'edilizia scolastica, tema particolarmente sentito dall'opinione pubblica;</p>	<p>g) la Presidenza del Consiglio afferma che "i Governi <i>pro tempore</i>, nel corso degli anni, hanno ritenuto opportuno di non promuovere specifiche campagne pubblicitarie tradizionali mirate a sensibilizzare la scelta del contribuente a favore dello Stato. (...) Per l'annualità 2016, invece, è stata pianificata la procedura per l'avvio di una campagna pubblicitaria nell'ambito del piano di comunicazione del Governo da adottarsi entro il 30 novembre di ogni anno, iniziativa allo studio ed in attesa della valutazione dei costi e delle necessarie autorizzazioni dell'autorità politica". Auspica, invece, il ricorso a campagne pubblicitarie il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo cui iniziative "di pubblica informazione relativamente alla quota dell'8 per mille di diretta gestione statale sono certamente opportune. Il sito <i>web</i> della Cooperazione italiana potrebbe fungere a questo scopo, pubblicando, in caso, il bando annuale dell'8 per mille nonché gli esiti della selezione relativa alla categoria 'fame nel mondo'. I progetti ammessi a finanziamento potrebbero, poi, essere pubblicizzati anche per il tramite delle nostre rappresentanze all'estero";</p>

<p>h) sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, la quota dell'8 per mille destinata allo Stato è stata drasticamente ridotta e dirottata su altre finalità, a volte antitetiche rispetto alla volontà dei contribuenti, venendo meno l'affidamento derivante dalla sottoscrizione sull'utilizzo della stessa e vanificando lo spirito della legge. Complessivamente, le decurtazioni ai fondi rappresentano oltre i due terzi delle somme assegnate dai contribuenti. Addirittura, per gli anni 2011 e 2012, la quota è stata completamente azzerata. Per l'anno 2013, si è ridotta, da 170 milioni, alla cifra irrisoria di 400 mila euro. Gli imponenti tagli hanno svuotato il significato della gestione, depotenziata e privata del suo intento originario, con una totale mancanza di considerazione e di rispetto nei confronti della volontà dei contribuenti;</p>	<p>h) la Presidenza del Consiglio ribadisce che “le disposizioni normative intervenute nel tempo continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'8 per mille per il carattere permanente delle riduzioni ivi previste, oltre ai tagli lineari previsti, annualmente, in applicazione dei decreti sulla stabilizzazione finanziaria: d.l. n. 78/2010 e d.l. n. 98/2011. E' stato anche rilevato che la costante e progressiva riduzione del fondo possa essere contemperata, provvedendo a far cessare l'operatività delle norme che prevedono le menzionate riduzioni o, perlomeno, a riformulare le disposizioni legislative, indicando in altre fonti la copertura delle finalità assicurate dalle riduzioni medesime”;</p>
<p>i) le risorse derivanti dall'opzione a favore dello Stato - nata come alternativa alla scelta per le confessioni - sono state dirottate, per una parte consistente, verso scopi riconducibili agli interessi delle confessioni. Infatti, è stato rilevante, negli anni, l'apporto finanziario agli enti ecclesiastici e alle organizzazioni confessionali rispetto alle altre tipologie di enti; ciò appare singolare, in considerazione del fatto che gli enti ecclesiastici e le organizzazioni confessionali godono già del contributo degli optanti per le varie confessioni, che risulta, peraltro, assai più consistente in rapporto a quello di competenza statale. Il finanziamento statale di tali enti - per il rispetto dovuto alle scelte dei contribuenti optanti per lo Stato, che scelgono proprio sulla base della distinzione fra quote destinate a soggetti religiosi ed altre a diretta gestione statale - dovrebbe, eventualmente, gravare su altri capitoli di bilancio;</p>	<p>i) secondo la Presidenza del Consiglio, “la prevalenza numerica delle istanze di contributo per la tipologia relativa alla conservazione dei beni culturali ha significativamente inciso, in termini percentuali, sui contributi concessi a tale categoria, né nessuna limitazione o ragione ostativa è prevista dalla norma ai fini dell'accoglimento delle istanze per il restauro e la valorizzazione di edifici sacri, se non in ragione della rispondenza delle iniziative stesse alle finalità ed ai requisiti richiesti per accedere al contributo per i quali è necessaria la sussistenza dell'interesse culturale del bene, ai sensi del codice dei beni culturali (art. 21 d.lgs. n. 42/2004). Criterio distintivo che, per la prevalente natura culturale dei beni in possesso degli enti ecclesiastici, ne ha, di fatto, privilegiato l'assegnazione nell'erogazione dei contributi nel corso degli anni rispetto alle altre tipologie di enti pubblici, pur se legittimamente assegnati”;</p>
<p>j) l'utilizzo della quota statale è stata, finora, effettuata, nella maggioranza dei casi, attraverso l'erogazione a pioggia ad enti, spesso privati, che ne hanno fatto richiesta; lo Stato ha rinunciato anche alla definizione di obiettivi soddisfacenti, ponendo in essere interventi del tutto frammentari.</p>	<p>j) secondo la Presidenza del Consiglio, “le modifiche introdotte al regolamento '8 per mille' contenuto nel d.p.r. n. 76/1998, entrate in vigore a partire dall'anno 2014, sono destinate a contemperare molte delle esigenze di motivata decisione, chiarezza e trasparenza nell'individuazione dei beneficiari”.</p>

**INDAGINE SUGLI EFFETTI DI CONTROLLO FISCALE IN TERMINI DI STABILIZZAZIONE DELLA  
MAGGIORE TAX COMPLIANCE**

**Deliberazione n. 17/2014/G - Relatori: cons. Romano e cons. Valente**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>Scopo della presente indagine è stato quello di riferire sugli effetti che concretamente ha l'azione di controllo dell'amministrazione finanziaria sul comportamento dei contribuenti sottoposti ad accertamento (c.d. effetto diretto), al fine di poter individuare le ragioni che determinano l'elevato tasso di evasione fiscale di massa esistente in Italia e individuare le possibili linee di evoluzione del sistema. Le conclusioni cui perviene la Corte, per i loro intrinseci contenuti, riguardano non solo attività proprie dell'amministrazione, ma anche indirizzi di politica tributaria rimessi agli organi legislativi e di Governo. Ciò premesso, va ricordato come le raccomandazioni formulate nella relazione hanno riguardato, in particolare:</p>	<p>In relazione a quanto previsto dall'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate ha comunicato le proprie osservazioni in relazione alle raccomandazioni formulate dalla Corte<sup>76</sup>.</p>
<p>a) l'adozione di strumenti informatici e telematici che favoriscano la naturale emersione delle basi imponibili e agevolino l'adempimento fiscale (strumenti di conoscenza e di tracciamento, anche con possibile estensione del sistema della ritenuta);</p> <p>b) l'attribuzione all'amministrazione non solo di un ruolo repressivo, ma anche marcatamente persuasivo e collaborativo nella fase dell'adempimento;</p>	<p>a) e b) l'agenzia ha fatto presente come le misure contenute nell'art. 1, c. da 634 a 641, della l. n. 190/2014 siano destinate ad incidere in maniera significativa sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti.</p> <p>Ritiene, peraltro, la Corte che la realizzazione di questo nuovo modello presuppone la tempestiva acquisizione e messa a disposizione di tutti gli elementi conoscitivi necessari per l'adempimento tributario e utili ad esercitare una effettiva <i>moral suasion</i> sui comportamenti fiscali di coloro che possono, nella fase dichiarativa, autonomamente fissare il loro livello di lealtà fiscale. Al momento non risultano già in essere strumenti conoscitivi idonei allo scopo quali quelli relativi alle operazioni intrattenute con clienti e fornitori (c.d. fatturazione elettronica), ai corrispettivi conseguiti, ecc. Tralasciando l'iniziativa del mod. 730 precompilato, che non sembra aver finora recato particolari benefici ai contribuenti interessati, che in gran parte già si avvalevano dell'opera dei Caf o del sostituto d'imposta, la più significativa iniziativa adottata dal legislatore concerne l'introduzione, a decorrere dal 2017 e in forma solo facoltativa, della comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e dei corrispettivi conseguiti (d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127). Soltanto nel caso, in verità marginale, dei corrispettivi realizzati attraverso distributori automatici, la comunicazione telematica ha carattere obbligatorio. E', pertanto, evidente come il carattere facoltativo della nuova modalità di comunicazione dei dati contabili limiterà notevolmente l'effetto di emersione delle basi imponibili che la misura comporta;</p>

<sup>76</sup> Vedi nota Direzione centrale amministrazione, pianificazione e controllo del 15 giugno 2015, n. 81026.

<p>c) la revisione tecnica dell'Iva, allo scopo di contenerne gli effetti di amplificazione dei vantaggi dell'evasione di massa che presenta attualmente;</p>	<p>c) l'agenzia nota che va nel senso indicato dalla deliberazione l'art. 1, c. 629, lett. b), della l. n. 190/2014, in ordine al meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. <i>split payment</i>) per l'Iva dovuta dalle pubbliche amministrazioni per i beni e servizi acquistati. Secondo la Corte, va pure ricordata l'estensione del <i>reverse charge</i>, prevista alla lett. a) dello stesso c. 629, che pure sta contribuendo alla riduzione dei fenomeni evasivi di massa, in particolar modo per gli aspetti attinenti al versamento dell'imposta. Restano, tuttavia, tuttora molto ampie le possibilità di abusi che accrescono i benefici dell'evasione Iva, quali quelli relativi al recupero di imposte già pagate nella veste di consumatori finali che indebitamente vengono portate in detrazione, simulandone l'inerenza all'attività imprenditoriale o professionale;</p>
<p>d) il riequilibrio del rapporto tra la numerosità dei controlli che l'amministrazione è in grado di operare e l'entità delle sanzioni applicabili in caso di irregolarità sostanziali;</p>	<p>d) a giudizio della Corte, sono di segno opposto ai suggerimenti espressi nella relazione gli indirizzi assunti dal legislatore in materia di riequilibrio del rapporto tra la numerosità dei controlli che l'amministrazione è in grado di operare e l'entità delle sanzioni applicabili in caso di irregolarità sostanziali. In particolare, l'ampliamento delle possibilità di ravvedimento operoso, anche oltre all'avvio dell'azione amministrativa di accertamento, e l'ulteriore ridimensionamento dell'entità delle sanzioni applicabili nei casi di irregolarità sostanziali (in particolare art. 1, c. 637, della cit. l. n. 190/2015) finiscono per indebolire grandemente la rilevanza del momento dichiarativo e dell'adempimento dell'autoliquidazione delle imposte;</p>
<p>e) l'accrescimento dell'efficacia del sistema di riscossione;</p>	<p>e) non vanno nella direzione auspicata nella relazione alcune disposizioni introdotte di recente. In particolare, l'art. 15, c. 7, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, che comporterà, in molti casi, il mero differimento dell'accertamento dell'insolvenza, compromettendo le residue possibilità di recupero del credito;</p>
<p>f) l'attribuzione di deterrenza al sistema penale-tributario.</p>	<p>f) non corrispondono alle indicazioni della Corte le misure adottate con i dd.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente) e 24 settembre 2015, n. 158 (revisione del sistema sanzionatorio). Al contrario, la depenalizzazione dell'abuso del diritto-elusione e l'innalzamento delle soglie di punibilità di diverse fattispecie di reato, rivelano la inequivocabile volontà di ridurre l'area di intervento penale nella materia tributaria.</p>

**MONITORAGGIO E VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE SUGLI INTERVENTI  
PER LA SICUREZZA STRADALE  
(CAPP. 7336 E 7509 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI)**

**Deliberazione n. 21/2014/G - Relatori: cons. Cosa e cons. Milaneschi**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha avuto riguardo all'attività posta in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in termini di vigilanza e monitoraggio degli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale della sicurezza stradale approvato con delibera Cipe n. 100/2002 e successivamente declinati in cinque programmi annuali di attuazione, approvati anch'essi con delibere dello stesso comitato.</p> <p>L'analisi condotta ha evidenziato le criticità che qui di seguito sinteticamente si ripercorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le tempistiche che hanno caratterizzato, sia l'adozione degli strumenti programmatici che la realizzazione degli interventi programmati, si sono rivelate non adeguate alle esigenze di celerità insite nella natura stessa degli interventi, oltre che non in linea con le indicazioni contenute nello stesso Piano nazionale;</li> <li>- i meccanismi di erogazione si sono rivelati estremamente farraginosi;</li> <li>- non è stato possibile apprezzare la ricaduta degli esiti dell'attività di monitoraggio sui successivi step della programmazione, così come previsto dal legislatore ed auspicato dal Cipe in sede di approvazione dei programmi annuali di attuazione del Pnss. A tale criticità l'amministrazione ha cercato di porre rimedio, sebbene avvalendosi di una società esterna, alla quale è stato affidato il servizio di monitoraggio e supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione degli interventi approvati;</li> <li>- la gestione finanziaria dei capitoli oggetto di indagine è stata caratterizzata dall'accumularsi, nel corso degli esercizi considerati, di ingenti risorse non utilizzate, da ultimo parzialmente recuperate alla luce delle previsioni contenute nell'art. 20 del d.l. n. 69/2013.</li> </ul>	<p>Non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa alle misure conseguenziali adottate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p>

**PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE  
DEGLI ARSENALI MILITARI GESTITI DAL MINISTERO DELLA DIFESA**

**Deliberazione n. 22/2014/G - Relatori: cons. Borruso e primo referendario Galasso**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha accertato che tutte le iniziative, avviate sin dal 1995 dalle autorità politico-istituzionali e dalla stessa Marina militare, non hanno raggiunto lo scopo prefissato a causa delle difficoltà economiche e del blocco del <i>turn over</i> del personale che hanno caratterizzato questi ultimi anni.</p> <p>Ritiene la Corte che la situazione di stallo che caratterizza il settore deve necessariamente essere superata attraverso una conferma o riesame delle scelte strategiche a suo tempo effettuate e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti.</p> <p>In tale contesto, la Corte non può che auspicare un riesame politico-istituzionale che confermi la scelta strategica di mantenere tre arsenali per rendere la Marina in grado di fronteggiare tutte le esigenze presenti e future di efficienza della flotta; in caso positivo si ritiene necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lo sblocco del <i>turn over</i>, così da assicurare l'immissione del personale in possesso delle qualifiche tecniche necessarie e più giovane, in grado di acquisire le necessarie competenze prima del pensionamento del personale più esperto;</li> <li>- il riavvio della formazione, attraverso la riapertura delle scuole allievi operai;</li> <li>- il reperimento di risorse per finanziare l'attività formativa a carico della Marina;</li> <li>- l'accelerazione del processo di adeguamento del patrimonio infrastrutturale, snellendo i processi burocratici che rallentano il piano Brin, potenziando gli enti che ne hanno la gestione e garantendone la completa attuazione.</li> </ul> <p>In caso contrario, sottolinea la Corte, l'economicità di mantenere l'attuale sistema andrà progressivamente diminuendo, sino ad azzerarsi e trasformarsi in un inutile dispendio di denaro pubblico.</p>	<p>E' pervenuta la comunicazione resa dal Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del Ministero della difesa<sup>77</sup>, che, pur in assenza di novità sul fronte legislativo, ha assicurato che verrà adottata "ogni consentita azione sia sul piano infrastrutturale, sia sul piano dell'adeguamento del personale, nell'ottica di massimizzare l'efficienza degli arsenali militari".</p>

<sup>77</sup> Vedi nota Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti del 16 aprile 2015, n. 1726.



**GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DISPOSTI DALL'ART. 2 DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO IN L. N. 135/2012, AD INTEGRAZIONE DI QUELLI GIA' PREVISTI DALLE LEGGI N. 133/1988, N. 25/2010 E N. 148/2011**

**Deliberazione n. 23/2014/G - Relatori: cons. Polverino e cons. Viola**

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>La relazione espone gli esiti del controllo svolto in materia di riorganizzazione dell'apparato della pubblica amministrazione e ricostruisce l'evoluzione che hanno subito gli assetti strutturali delle amministrazioni, alla luce della normativa intervenuta in argomento, evidenziando come il riordino generale, la cui esigenza è diffusamente avvertita, è stato ripetutamente modificato. La ricognizione delle dotazioni organiche è stata effettuata per quasi tutti i ministeri e per alcuni di essi rinnovata, a seguito dell'assorbimento di personale proveniente da enti soppressi; restano da adottare i d.p.c.m. di ridefinizione delle dotazioni organiche per i ministeri della giustizia e dell'interno. La Corte raccomanda di:</p>	<p>Hanno trasmesso la comunicazione, di cui all'art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, tutte le amministrazioni interessate dall'indagine.</p> <p>Il processo di riorganizzazione è <i>in itinere</i> per il Ministero della giustizia, il cui regolamento di organizzazione è stato adottato con d.p.c.m. 15 giugno 2015, n. 84, e per il Ministero dell'interno, la riduzione delle dotazioni organiche del quale è stata disposta con d.p.c.m. 22 maggio 2015.</p>
<p>a) adottare i regolamenti di organizzazione ed i decreti ministeriali di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello;</p>	<p>a) i ministeri della salute<sup>78</sup>, dell'istruzione<sup>79</sup>, dell'ambiente<sup>80</sup>, delle infrastrutture<sup>81</sup>, dei beni e attività culturali<sup>82</sup>, hanno individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale e non hanno comunicato variazioni in merito.</p> <p>La Presidenza del Consiglio<sup>83</sup> ha confermato che l'ordinamento dei dipartimenti e degli uffici autonomi è definito dal d.p.c.m. 1° ottobre 2012. Le modifiche intervenute attengono al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed all'Agenzia per la coesione territoriale. Con dd.pp.cc.mm. del 15 dicembre 2014 sono state definite le modalità di tale passaggio e si è, altresì, modificato l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante l'istituzione del Dipartimento per le politiche di coesione.</p> <p>Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale<sup>84</sup> ha espresso la riserva di una più compiuta valutazione dei termini di attuazione della riorganizzazione complessiva, comprensiva altresì degli uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro, successivamente alla piena operatività dell'agenzia, fissata al 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. n. 125/2014.</p>

<sup>78</sup> Vedi nota Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 27 luglio 2015, n. 26372.

<sup>79</sup> Vedi nota Ufficio di Gabinetto del 14 agosto 2015, n. 22475.

<sup>80</sup> Vedi nota Direzione generale degli affari generali e del personale del 22 giugno 2015, n. 7074.

<sup>81</sup> Vedi note Ufficio di Gabinetto del 29 luglio 2015, n. 28983; Ucb 24 luglio 2015, n. 21472; Direzione generale personale e affari generali del 5 agosto 2015, n. 44144.

<sup>82</sup> Vedi nota Ufficio di Gabinetto del 7 agosto 2015, n. 18985.

<sup>83</sup> Vedi note Segretariato generale del 30 giugno 2015, n. 28539 e del 29 luglio 2015, n. 1225.

<sup>84</sup> Vedi nota Direzione generale per le risorse e l'innovazione del 5 agosto 2015, n. 168750.

	<p>Il Ministero della difesa<sup>85</sup> ha reso noto che il processo di revisione delle risorse umane dello strumento militare nazionale è in corso e che resta inalterato il vincolo del limite complessivo delle Forze armate, fissato in 170.000 unità a decorrere dal 2016; per quanto concerne il personale civile, è in corso di definizione il decreto ministeriale recante la tabella dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale.</p> <p>Il Ministero dell'economia e delle finanze<sup>86</sup> ha predisposto uno schema di regolamento per disciplinare contemporaneamente l'assetto organizzativo generale e gli uffici di diretta collaborazione, in attuazione del disposto di cui all'art. 16, c. 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66.</p> <p>Il Ministero del lavoro<sup>87</sup> prevede una modifica delle strutture di livello non generale in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183, riguardo ai servizi ispettivi ed ai servizi per le politiche attive del lavoro.</p> <p>Il Ministero delle politiche agricole<sup>88</sup> ha modificato il provvedimento di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, adottato nel febbraio 2014, a seguito del rilevamento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale dell'ex Agensud, soppressa ai sensi dell'art. 6 del d.l. 5 maggio 2015, n. 51.</p> <p>Il Ministero dello sviluppo economico<sup>89</sup>, in esito alla procedura di immissione del contingente di personale delle aree funzionali presso il citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e presso l'anzidetta Agenzia per la coesione territoriale, adotterà il decreto ministeriale relativo alla diminuzione della dotazione organica delle aree funzionali. Sebbene previsto dal d.p.c.m. di riorganizzazione del 5 dicembre 2013, n. 158, non è stato nominato il segretario generale.</p> <p>L'Agenzia delle entrate<sup>90</sup> ha razionalizzato la distribuzione delle attribuzioni tra gli uffici secondo criteri di competenza per materia.</p> <p>Il piano di riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli<sup>91</sup> non ha avuto completa attuazione per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, c. 24, della l. 26 aprile 2012, n. 44;</p>
--	--

<sup>85</sup> Vedi note Ufficio di Gabinetto del 1° settembre 2015, n. 33321; Ufficio di Gabinetto del 9 settembre 2015, n. 34333.

<sup>86</sup> Vedi nota Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del 6 agosto 2015, n. 93358.

<sup>87</sup> Vedi note Oiv del 30 aprile 2015, n. 414; Segretariato generale del 2 settembre 2015, n. 5863.

<sup>88</sup> Vedi note Direzione generale degli affari generali del 23 luglio 2015, n. 10756; Oiv del 28 luglio 2015, n. 7602.

<sup>89</sup> Vedi note Ucb del 6 agosto 2015, n. 13440; Ufficio di Gabinetto del 6 agosto 2015, n. 18524.

<sup>90</sup> Vedi nota Agenzia delle entrate del 6 agosto 2015, n. 105995.

<sup>91</sup> Vedi nota Agenzia delle dogane e dei monopoli del 10 agosto 2015, n. 90799.

<p>b) promuovere l'organica revisione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'art. 16 d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89;</p>	<p>b) i ministeri del lavoro, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente, nell'ambito della riorganizzazione generale, hanno rinnovato la disciplina degli uffici di diretta collaborazione.</p> <p>La revisione della normativa relativa ai predetti uffici è stata avviata dai ministeri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'interno, impegnati nella ridefinizione dell'organizzazione generale.</p> <p>La Presidenza del Consiglio, i ministeri dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, della difesa, hanno adottato misure di razionalizzazione in materia, sebbene non abbiano formalmente rivisitato la normativa.</p> <p>La Presidenza del Consiglio e tutti i ministeri confermano l'avvenuta riduzione del 20 per cento degli stanziamenti degli stati di previsione della spesa concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso i predetti uffici, prevista dal c. 6, d.l. n. 66/2014, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89;</p>
<p>c) adeguare il sistema di contabilità economica attraverso il collegamento tra i centri di responsabilità amministrativa, individuati in esito alla definizione degli assetti, ed i centri di costo.</p>	<p>c) tutte le amministrazioni hanno reso noto di avere provveduto a collegare i centri di costo ai centri di responsabilità, coincidenti, in linea di massima, con le strutture dirigenziali di livello generale, conformemente al modello previsto dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.</p> <p>Il Ministero dell'economia, a decorrere dal 2015, relativamente al Dipartimento della Ragioneria generale ed al Dipartimento delle finanze, ha individuato nuovi centri di costo periferici corrispondenti, nel caso della Rgs, alle articolazioni di livello dirigenziale non generale delle ragionerie territoriali dello Stato, e, nel caso del Dipartimento delle finanze, alle relative articolazioni di pari livello delle commissioni tributarie.</p> <p>Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, premessa la coincidenza tra centri di costo e di responsabilità, evidenzia tre centri di responsabilità suddivisi in più centri di costo, tra i quali, la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, ripartita in 212 centri di costo, tra sede centrale e sedi estere.</p>

## LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SVILUPPO

### Deliberazione n. 24/2014/G - Relatori: cons. Martelli e cons. Chiarotti

Osservazioni della Corte	Risposte e comportamenti delle amministrazioni
<p>L'indagine ha evidenziato i notevoli ritardi che hanno caratterizzato la gestione del nuovo strumento di programmazione negoziata noto come "contratto di sviluppo", introdotto dall'art. 43 del d.l. n. 112/2008 che ne ha affidato la gestione all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. (Invitalia), ente <i>in house</i> del Ministero dello sviluppo economico cui spetta la <i>governance</i> del sistema.</p> <p>Sulla base delle risultanze istruttorie, deve ritenersi che l'esiguità dei risultati finora conseguiti non è ascrivibile esclusivamente alle difficoltà connesse al reperimento della copertura finanziaria, ma anche a talune disfunzioni che hanno connotato le procedure di selezione delle domande, espletatesi in linea di massima in tempi eccessivamente lunghi. Si è avuto, peraltro, modo di constatare che l'amministrazione ha già preso gli opportuni provvedimenti, modificando la precedente normativa e introducendo particolari meccanismi atti a garantire la snellezza delle procedure.</p> <p>Il referto evidenzia, inoltre, quanto segue.</p>	<p>In sede di comunicazione delle misure conseguenziali ex art. 3, c. 6, l. n. 20/1994, il Ministero dello sviluppo economico<sup>92</sup> ha fatto presente che i dati consuntivi al 30 giugno 2015, inerenti alle sole proposte di contratto di sviluppo presentate a valere sulla procedura di cui al decreto 24 settembre 2010, evidenziano che l'accelerazione impressa dal ministero e dall'agenzia alle procedure agevolative ha consentito di raggiungere buoni risultati operativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 52 contratti di sviluppo in attuazione, con investimenti ammessi per circa 1,8 miliardi di euro a fronte di oltre 930 milioni di euro di agevolazioni concesse;</li> <li>- n. 12 domande di contratto di sviluppo in fase finale di valutazione;</li> <li>- circa 139 milioni di euro di contributi già erogati, di cui 78 milioni di euro a fondo perduto e 61 sotto forma di finanziamento agevolato.</li> </ul> <p>In seguito all'entrata in vigore del decreto di adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato (d.m. 9 dicembre 2014), e della conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande (10 giugno 2015), l'agenzia ha già provveduto ad avviare le attività istruttorie su tredici istanze di contratto che esauriscono, nel complesso, la dotazione finanziaria resa al momento disponibile.</p>
<p>a) Restano da risolvere le problematiche derivate dalla decisione di consentire in modo generalizzato la possibilità di presentare domanda di accesso alle agevolazioni, pur in assenza di una copertura finanziaria certa;</p>	<p>a) Il ministero ha introdotto nell'ambito della circolare n. 39257 del 25 maggio 2015 (con cui sono stati forniti chiarimenti sul d.m. del 2014) alcuni correttivi che consentiranno di evitare l'accumulo di domande con iter agevolativo sospeso per carenza di risorse finanziarie;</p>
<p>b) la Corte ritiene che il ministero debba recuperare il ruolo di amministratore vigilante, potenziando le attività di monitoraggio sull'andamento delle procedure e delle iniziative in corso, così da indirizzare le attività gestionali, verificarne la coerenza e comprenderne le criticità applicative. Nell'ottica di questo maggiore impegno mette conto sottolineare l'opportunità che si provveda a modificare la clausola che consente all'agenzia di presentare la rendicontazione e l'allegata relazione sull'attività svolta con cadenza ultra annuale. Miglioramenti si auspicano, inoltre, anche per quanto concerne la relazione sulle attività svolte, che l'ente deve presentare con cadenza semestrale, sulla cui base il ministero potrà impiantare in modo più soddisfacente le proprie attività di monitoraggio;</p>	<p>b) vanno nel senso indicato dalla Corte le clausole inserite nella nuova convenzione stipulata tra il Mise e Invitalia, ed in particolare, quelle concernenti il monitoraggio, le relazioni semestrali e le rendicontazioni, il cui inadempimento potrà essere sanzionato dal ministero. Sono, infatti, previste penali determinate sulla base dei giorni di ritardo accumulati dall'agenzia stessa nello svolgimento delle attività di propria competenza. La convenzione prevede, inoltre, che l'agenzia metta a disposizione del ministero il sistema di monitoraggio con accesso telematico che dovrà contenere i dati e le informazioni riguardanti tutti i procedimenti nonché lo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo e dei singoli progetti, dalla fase di presentazione della domanda.</p>

<sup>92</sup> Vedi nota Direzione generale per gli incentivi alle imprese del 25 settembre 2015, n. 70990.

	<p>Il sistema dovrà, altresì, consentire al ministero di riscontrare il rispetto, da parte dell'agenzia, dei termini e delle obbligazioni previsti per lo svolgimento delle attività di competenza dell'agenzia medesima. E' stato, inoltre, inserito un termine per la presentazione della rendicontazione a consuntivo (entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento);</p>
<p>c) va, da ultimo, rappresentata l'urgenza che si approfondiscano le ragioni della scarsa reattività delle imprese che insistono su alcuni territori e che vengano individuate le possibili soluzioni che abbiano un significativo impatto a breve termine. Il problema si pone, ovviamente, anche per quelle linee di finanziamento per le quali si è avuto modo di constatare una bassa percentuale di utilizzazione delle risorse. Occorrerà, probabilmente, attivare procedimenti capaci di suscitare un maggior interesse nei contesti che stanno andando verso un declino inesorabile, scongiurando che l'impegno profuso per ottenere la copertura finanziaria per attivare il nuovo strumento risulti vanificato.</p>	<p>c) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento sopra citato e dell'apertura del relativo sportello telematico per la presentazione delle domande (intervenuta il 10 giugno 2015), si è riscontrato un maggior interesse nelle zone che si erano dimostrate "meno reattive". Si assicura, in ogni caso, che il Mise e l'agenzia seguiranno a svolgere attività di promozione e diffusione dello strumento agevolativo, "anche attraverso i rispettivi siti <i>web</i> e mirate azioni di animazione territoriale".</p>

